

85.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	4961	CASTELLI	4962
Disegni di legge:		CETRULLO	4993
(<i>Assegnazione a Commissione in sede</i>		CIAFFI	4963
<i>referente</i>)	4988, 4994	COLUMBU	4991
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	4988	DE LEONARDIS, <i>Relatore per la maggio-</i>	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	4988, 4994	<i>ranza</i>	4979
Disegno e proposte di legge (Seguito della di-		DELFINO	4986
<i>scussione e approvazione):</i>		DE MARZIO	4982, 4983, 4984
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971,		DI MARINO	4963
n. 11, concernente la disciplina del-		GEROLIMETTO	4990
l'affitto dei fondi rustici (945);		GIOMO	4965
SPONZIELLO ed altri: Abrogazione della		GUNNELLA	4992
legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova		LOBIANCO	4984, 4992
disciplina di contratti di affitto di fon-		MACALUSO EMANUELE	4988
di rustici (521);		MARRAS	4964, 4973, 4977, 4983, 4984
BARDELLI ed altri: Integrazione delle nor-		MARTELLI	4973, 4982
me sulla disciplina dell'affitto dei fon-		MIRATE	4963, 4978, 4983
di rustici di cui alla legge 11 febbraio		NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle</i>	
1971, n. 11, e provvedimenti a favore		<i>foreste</i>	4981, 4984
dei piccoli proprietari concedenti ter-		PAZZAGLIA	4964
reni in affitto (<i>Urgenza</i>) (804)	4961	RICCIO PIETRO	4976, 4983
PRESIDENTE	4961	SALVATORE	4963, 4984
BARDELLI	4963	SPONZIELLO	4965, 4971
BONIFAZI	4983	STRAZZI	4964
		TASSI	4968, 4975
		VALORI	4962, 4964
		ZURLO	4983

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Proposte di legge:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focale (<i>Modificato dal Senato</i>) (1402-B)	4994	(Annunzio)	4961, 5001
PRESIDENTE	4994	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	4994
BORGHI, <i>Relatore</i>	4994, 4996	Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>):	
CESARONI	4995, 4996	PRESIDENTE	5001
LIMA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	4995, 4996	ALOI	5001
POLI	4996, 4997	Per la lettera minatoria inviata al Presidente della Camera:	
SANTAGATI	4996	PRESIDENTE	4997
		ZACCAGNINI	4997
		Sul processo verbale:	
		PRESIDENTE	4961
		POLI	4961
		Votazione segreta di disegni di legge	4997
		Ordine del giorno della prossima seduta	5001
		Ritiro di un documento del sindacato ispettivo	5002

La seduta comincia alle 10.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 febbraio 1973.

Sul processo verbale.

POLI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

POLI. Desidero fare una precisazione in ordine alla mia partecipazione alla seduta del 6 febbraio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLI. Desidero precisare che, nella seduta di martedì 6 febbraio, io ero presente in aula nel momento in cui vennero presi in esame gli ordini del giorno al disegno di legge n. 1042 (di entrambi i quali ero primo firmatario) e che per fortuite circostanze la mia richiesta di parola non venne percepita dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione, onorevole Poli.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Durand de la Penne è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio
di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ARTALI: « Legge quadro sui servizi sociali e di riforma della pubblica assistenza » (1674);

CERVONE ed altri: « Modifica della legge 19 giugno 1973, n. 1402, interessante le corporazioni religiose e i beni immobili degli enti morali ecclesiastici » (1675);

AMODIO: « Normativa concernente l'anzianità dei commissari di leva » (1676);

DI NARDO ed altri: « Regolamentazione della sperimentazione sugli esseri viventi » (1677);

MILIA ed altri: « Collocamento a riposo del personale sanitario dipendente da enti locali » (1678);

MESSENI NEMAGNA ed altri: « Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia » (1679);

ALESSANDRINI ed altri: « Modifica del termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 485 » (1680);

ALESSANDRINI ed altri: « Commutazione degli encomi solenni tributati dalle supreme autorità mobilitate durante la guerra 1915-18 in croce di guerra al valor militare » (1681);

ALESSANDRINI ed altri: « Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero » (1682);

DE SABBATA ed altri: « Provvedimenti per l'accollo allo Stato con facoltà di trasformazione dei mutui di comuni e province diversi da quelli a copertura dei disavanzi » (1683).

Saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945) e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri (521) e Bardelli ed altri (804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici, e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri e Bardelli ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati svolti gli emendamenti all'articolo 4, sui quali sia la Commissione sia il Governo hanno espresso il loro parere.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

Passiamo ora alla votazione di detti emendamenti. Il primo che dovrà essere votato è l'emendamento Valori 4. 1, sul quale è iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno esprimere il parere del gruppo democristiano su questo emendamento, inficiato, a nostro avviso, da gravi aspetti di incostituzionalità che si ripetono anche nei successivi emendamenti di analogo tenore. La disposizione parrebbe di piccolo momento, ma ha invece dei riflessi notevoli. Con l'emendamento 4. 1 si tende, infine, a spostare la data di applicazione degli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame al momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 14 luglio 1972.

Per valutare la situazione è necessario tener presente due elementi che stupisce siano sfuggiti all'attenzione dei presentatori. Il primo elemento è che il contratto di affittanza agraria ha e deve avere una regolamentazione unitaria durante l'intera annata, che non è divisibile economicamente in periodi inferiori. Mentre la concessione in locazione di cosa non produttiva è ipotizzabile per periodi mensili o bimestrali o trimestrali, è evidente che l'affittanza agraria ha un senso se ed in quanto sia sottoposta alla stessa disciplina durante l'intero periodo produttivo annuale. Il secondo elemento è in relazione alla diversa situazione delle varie regioni, che comporta la diversa articolazione di una determinata annata agraria. Non vi è cioè un giorno o un mese definito che valga per tutto il territorio nazionale, ma, secondo le consuetudini e le usanze, muta la data di inizio della affittanza. In questa situazione di fatto, che è pacifica, incontrovertita e nota ai presentatori, andrebbe ad innestarsi una disposizione la quale fissa la disciplina dei canoni a partire da un giorno prestabilito, il 28 luglio 1972. La normativa che si applicherebbe dal 28 luglio 1972 dovrebbe sommarsi alla regolamentazione prevista fino al momento della pronuncia della Corte costituzionale. È ovvia la conseguenza che ineluttabilmente ne deriva: ci troveremmo di fronte ad un contratto che per la prima parte dell'anno prevede il pagamento di un determinato canone, ma, dal momento in cui viene pubblicata la sentenza della Corte costituzionale, è sottoposto ad una normativa del tutto diversa dalla presente legge. Oltre il fatto, di per sé già grave ed anti-giuridico, della scissione del rap-

porto che intercorre tra le stesse persone, vi sarebbe una regolamentazione difforme in relazione alla data d'inizio dell'affittanza nelle diverse zone del paese, nel caso di contratti che hanno per oggetto diversi fondi.

Sappiamo benissimo — la Corte costituzionale lo ha affermato in più circostanze — che è possibile una regolamentazione non identica dei rapporti, se però la diversità è legata a situazioni non analoghe e giustificata da esigenze razionalmente giustificabili. Qui non avremmo la minima giustificazione nella obiettiva varietà del contratto, ma verremmo invece a stabilire un trattamento radicalmente diverso solo in rapporto ad un fortuito evento temporale: la diversa data di inizio della locazione. Si verrebbe quindi a creare una indubbia sperequazione che non sappiamo come potrebbe non provocare censure di incostituzionalità.

Ci rendiamo perfettamente conto — è già stato detto nel dibattito di ieri — che con l'approvazione di alcuni emendamenti, il disegno di legge in esame già oggi è discutibile sotto l'aspetto della costituzionalità. Non ci sembra, però, sia il caso di aggravare la posizione, introducendo altre disposizioni che, senza alcuna ombra di dubbio, provocherebbero impugnativa sul piano della costituzionalità. Riteniamo che, con l'emendamento in votazione, si finisca in sostanza per seguire la impostazione del « tanto peggio, tanto meglio ». In verità non sussiste alcuna ragione di ordine obiettivo, tecnico-economico, che possa sotto alcun profilo giustificare la presentazione di questo emendamento.

Per questi motivi, di preoccupazione per la costituzionalità della normativa, daremo voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Valori, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Valori, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Mirate, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MIRATE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Onorevole Salvatore, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SALVATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Di Marino, insiste sul suo emendamento 4. 0. 48, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento mi è pervenuta richiesta di votazione per scrutinio segreto dai deputati Bardelli ed altri, nel prescritto numero.

BARDELLI. Signor Presidente ritiro la richiesta di votazione per scrutinio segreto. Desidero per altro fare una breve dichiarazione di voto su questo stesso articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDELLI. L'articolo aggiuntivo 4. 0. 48 proposto dal gruppo comunista fa riferimento ad un tema che è stato largamente dibattuto nel corso della discussione di questo provvedimento, sia in sede di Commissione sia in aula. Si tratta della vecchia e relevantissima questione della durata minima dei contratti di affitto per gli affittuari coltivatori diretti. Desidero, in proposito, ricordare che nel gennaio 1971, allorché discutemmo ed approvammo in quest'aula la legge n. 11, riguardante la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, i deputati della democrazia cristiana presentarono un emendamento, che venne approvato, con il quale si fissava la durata minima dei contratti in questione, per gli affittuari-conduttori (cioè per gli affittuari capi-

talisti), in 15 anni, escludendo, per contro, da questo beneficio gli affittuari coltivatori diretti, e determinando così una discriminazione inammissibile nei confronti della parte contrattualmente più debole della categoria, cioè dei piccoli e dei medi affittuari. Si tratta, adesso, di riparare a quella discriminazione, introducendo la garanzia della durata minima dei contratti anche agli affittuari coltivatori diretti.

Sulla questione si sono avuti pronunciamenti largamente favorevoli nel corso della discussione. Meraviglia quindi il fatto che ieri relatore per la maggioranza e ministro abbiano espresso parere negativo su questo articolo aggiuntivo, tanto più che in sede di « Comitato dei nove », e anche in sede di Commissione, si era manifestata una disponibilità (anzi, si potrebbe dire, un assenso di massima) all'introduzione della durata minima dei contratti anche per gli affittuari coltivatori diretti. Oggi il Governo e la maggioranza fanno marcia indietro e dichiarano che il problema dovrà essere affrontato in sede di recepimento delle direttive comunitarie nella legislazione italiana. La stessa risposta ci era stata data a proposito degli emendamenti proposti a favore dei piccoli proprietari concedenti: oggi siamo allo stesso punto per quanto riguarda la durata dei contratti di affitto per i coltivatori diretti. Ci meraviglia in modo particolare che i colleghi deputati variamente legati alla « Coldiretti », che di questo tema hanno fatto per anni il cavallo di battaglia, oggi possano accettare questo ulteriore rinvio che, poi, sottintende la volontà di non affrontare il problema. Pertanto noi, che attribuiamo grande importanza al problema, abbiamo proposto questo articolo aggiuntivo, sul quale ci auguriamo possano confluire i voti di tutti coloro che hanno veramente a cuore la difesa degli interessi della grande massa dei piccoli e dei medi affittuari italiani.

CIAFFI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAFFI. Il problema oggetto di questo emendamento non può essere circoscritto al solo contratto di affitto, ma investe tutta la normativa dei contratti agrari sottoposti a regime vincolistico, regime che è previsto non solo per il contratto di affitto, ma anche tutti gli altri contratti. Ecco perché la posizione del gruppo democristiano è contraria, pur ri-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

conoscendo che il problema della durata dei contratti agrari esiste, e che quindi è necessario risolverlo attraverso una normativa organica e non settoriale, quale è quella prevista dall'emendamento in discussione. La sede dell'applicazione delle direttive comunitarie è la più idonea per affrontare organicamente tale questione. Come è avvenuto per le provvidenze a favore dei piccoli proprietari, così anche la revisione del regime vincolistico va impostata in modo organico in relazione a tutti i contratti agrari.

È per questi motivi che prego anche i colleghi degli altri gruppi di prendere atto che vi è disponibilità ad esaminare questa revisione del regime vincolistico sotto il profilo della durata, in modo da garantire, da una parte, ai lavoratori la stabilità sul fondo e, dall'altra parte, anche un minimo di sicurezza. Ma vi è pure la necessità che non si intervenga con provvedimenti settoriali che discriminino tra alcuni contratti vincolati ed altri che rimangono, invece, sottoposti alla vecchia normativa. Pertanto, dato che la discussione in Parlamento delle direttive comunitarie è imminente, è più opportuno e serio, a nostro avviso, affrontare il problema in quella sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Di Marino 4. O. 48, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*E respinto*).

Onorevole Esposto, il suo articolo aggiuntivo 4. O. 49 non è ammissibile, perché riguarda materia non compresa in questo disegno di legge.

BARDELLI. Signor Presidente, prendiamo atto della decisione della Presidenza e ritiriamo questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Valori, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. O. 51, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Marras, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. O. 54, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARRAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Strazzi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. O. 41, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

STRAZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Segue l'articolo aggiuntivo Zurlo 4. 61. Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Avverto che soltanto il primo periodo dell'articolo aggiuntivo De Marzio-Sponziello è ammissibile (mentre la parte rimanente non può essere messa in votazione) che è del seguente tenore: « Le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge entreranno in vigore per l'annata agraria 1982 ».

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, lo scopo di questo articolo aggiuntivo è estremamente chiaro: quello cioè di correggere la situazione di pesante iniquità che si è determinata in seguito all'approvazione dell'emendamento Fracanzani 3. 33.

Mi permetterei di far presente ai colleghi che, nel caso in cui dovesse essere approvata quella parte del nostro articolo aggiuntivo che il Presidente della Camera sta per porre in votazione — cioè la prima, che differisce l'entrata in vigore della legge in esame, così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Fracanzani, al 1982 — diventerebbe approvabile anche l'altra parte, che stabilisce una regolamentazione transitoria.

È la strada che noi offriamo — vogliamo essere estremamente chiari — per ridare coerenza a una legge che è stata pesantemente deviata da norme che hanno carattere — per dichiarazione dello stesso Governo — di palese incostituzionalità. La maggioranza si trova di fronte a questa alternativa: approvare l'articolo aggiuntivo che noi proponiamo, e in tal modo risolvere adeguatamente il problema delle campagne; oppure respingerlo. Respingerlo, significherebbe approvare per la seconda volta l'emendamento Fracanzani. Se la maggioranza se la sente di respingere il nostro articolo aggiuntivo per convalidare con questo voto l'emendamento Fracanzani, il

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

collega Fracanzani dovrebbe essere prosciolto, a rigor di logica, dalla sospensione per quattro mesi inflittagli dal direttivo del suo gruppo.

Mi rivolgo quindi soprattutto ai colleghi della democrazia cristiana perché traggano le conclusioni da quanto stanno in questo momento per decidere.

GIOMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, noi voteremo contro l'articolo aggiuntivo De Marzio-Sponziello, perché se è vero che la modifica introdotta al testo del disegno di legge con l'emendamento Fracanzani 3. 33 è incostituzionale, l'articolo aggiuntivo presentato dal gruppo del Movimento sociale italiano, con le sue determinazioni temporali, aggrava ulteriormente la situazione.

PRESIDENTE. Onorevole Sponziello, mantiene l'emendamento De Marzio-Sponziello — limitatamente alla parte ammissibile, cioè al primo periodo — non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPONZIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(E respinto).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi al disegno di legge modificativi della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi.

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, al terzo comma, la parola: possono, è sostituita con la parola: devono.

4. O. 43. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, al terzo comma, sono soppresse le parole da: purché questo, fino alla fine del comma.

4. O. 45. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, al terzo comma, dopo la parola: canone,

sono aggiunte le parole: in proporzione al valore delle predette migliorie.

4. O. 44. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: Qualora tali migliorie vengano richieste per iscritto dall'affittuario, l'aumento del canone ad esse conseguenziale è demandato ai due soggetti del rapporto, ma, comunque, non può risultare superiore al 5 per cento delle somme spese.

4. O. 46. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

Qualora in seguito a calamità, siano corrisposti all'affittuario indennizzi e contributi pubblici in conto capitale, il concedente ha diritto ad una diminuzione delle percentuali di riduzione di cui ai commi precedenti proporzionale all'entità dei medesimi indennizzi e contributi.

4. O. 2. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

L'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

L'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

È istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici, composta:

dal ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato che la presiede;

da quattro rappresentanti dei proprietari;

da due rappresentanti degli affittuari conduttori;

da due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti;

da due esperti in materia agraria;

dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

dal direttore generale delle imposte dirette.

La commissione è nominata dal ministro dell'agricoltura.

I rappresentanti dei proprietari e quelli degli affittuari vengono scelti ciascuno in una rosa di tre nomi proposta dalle rispettive or-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Parimenti gli esperti in materia agraria vengono scelti ciascuno in rose di tre nomi proposte, rispettivamente, una dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei proprietari di fondi rustici affittati ed uno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli affittuari.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta.

La commissione è competente:

a) a stabilire per ciascun biennio i criteri direttivi per la determinazione dell'equo canone-base di cui al primo comma dell'articolo 3, ivi compresi quelli per l'adeguamento dello stesso alle eventuali variazioni del potere d'acquisto della moneta;

b) ad indicare alle commissioni tecniche provinciali, in caso di mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture, le colture comparabili;

c) a sostituirsi alle commissioni tecniche provinciali qualora esse non assolvano, nei termini prescritti, ai compiti loro affidati dall'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate esistenti nella provincia;

d) a riesaminare e modificare le deliberazioni delle commissioni tecniche provinciali qualora queste non si siano attenute ai criteri direttivi di cui al presente comma.

Nei termini di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'agricoltura emanerà il regolamento per il funzionamento della commissione centrale.

4. 0. 3. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

4. 0. 4. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

L'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

Su iniziativa di ciascuna delle parti contraenti potranno essere apportati al fondo affittato quei miglioramenti che — senza alterare l'ordinamento produttivo del fondo — siano utili per il fondo stesso e per la produzione.

Nel caso in cui le parti non siano d'accordo nel giudicare utile la proposta di miglioramento, la parte interessata potrà presentare istanza per la relativa autorizzazione all'ispet-

torato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, previa comunicazione per iscritto all'altra parte.

Nell'istanza di cui al comma precedente dovranno essere descritte le opere da eseguire, i tempi di esecuzione, la spesa prevista, l'eventuale mutuo da contrarre e la relativa durata di ammortamento.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura — dopo aver sentito le parti interessate — provvederà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, esprimendo il suo giudizio sull'utilità dell'iniziativa e sulla congruità della spesa; nell'esprimere tale giudizio l'ispettorato dovrà tenere conto, oltre che dello stato del fondo affittato, anche dell'utilità della iniziativa stessa al fine dell'evoluzione dell'economia agricola provinciale, da inquadrare nelle direttive della programmazione nazionale ed europea.

Contro la decisione dell'ispettorato provinciale, la parte interessata potrà proporre reclamo, che ha effetto sospensivo, entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse, all'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale provvederà, tenendo conto dei criteri di cui al comma precedente, entro 30 giorni, dopo aver sentito le parti interessate. Il provvedimento dell'ispettorato compartimentale è definitivo.

4. 0. 5. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

All'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunti, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

Entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, contro il parere dell'Ispettorato agrario o contro il silenzio del medesimo, ogni interessato può ricorrere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 2, la quale delibererà in merito, con provvedimento definitivo, entro 60 giorni dalla richiesta.

Sino alla decisione di cui sopra resta sospesa la esecutorietà del parere.

Le norme contenute nel presente articolo non operano quando le spese di cui al piano di ammortamento approvato dall'Ispettorato, siano superiori alla quota di canone di affitto percepito dal proprietario concedente, depurata dall'ammontare delle imposte dirette del fondo, e di una somma pari allo stesso che deve costituire la intangibile rendita del capitale investito nel fondo per il proprietario stesso.

4. 0. 6. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Valensise, Tassi.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

Dopo l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente:

ART. 14-bis.

Qualora manchi il consenso del concedente per l'effettuazione dei miglioramenti, pur essendovi i pareri previsti dagli articoli precedenti, l'ammontare della liquidazione dovuta dal concedente non potrà essere superiore all'ammontare di 12 annualità del canone di affitto.

4. 0. 11. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

L'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito con il seguente:

Il proprietario che abbia provveduto alla esecuzione dei miglioramenti sul fondo affittato ha diritto, per l'ulteriore durata del contratto, all'aumento del fitto in corso nella misura pari all'interesse annuo della spesa concordata o di quella riconosciuta congrua dall'ispettorato provinciale, ovvero da quello compartimentale dell'agricoltura.

L'aumento del canone non può eccedere comunque la misura della metà di quello in corso.

L'affittuario che abbia provveduto alla esecuzione dei miglioramenti nel fondo affittato ha diritto di ricevere, alla scadenza del contratto, una indennità pari alla spesa concordata o a quella riconosciuta congrua dall'ispettorato competente, decurtata di tanti quindicesimi quanti sono stati gli anni di affitto decorsi dopo l'esecuzione dei miglioramenti stessi.

4. 0. 12. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente:

La valutazione dei miglioramenti — ai fini e per gli effetti della presente legge — è fatta dall'ispettorato agrario provinciale, a istanza di parte, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione relativa. Entro uguale termine, contro tale valutazione è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di cui all'articolo 2 che decide con provvedimento definitivo, entro 60 giorni dalla richiesta.

4. 0. 10. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Valensise, Tassi.

All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, al primo comma, dopo le parole: uffici

tecnico o sanitario comunali, sono aggiunte le parole: nonché previo parere favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale dovrà pronunciarsi sulla congruità della spesa prevista in relazione all'ammontare del canone di affitto.

4. 0. 13. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Valensise, Tassi.

Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è inserito il seguente:

Prima di iniziare i lavori deve essere richiesta la valutazione delle opere da eseguirsi. Tale valutazione è effettuata dall'ispettorato agrario provinciale che disporrà in merito sentite le parti interessate. Contro tale valutazione, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa, è ammesso ricorso alla commissione provinciale di cui all'articolo 2 la quale decide in via definitiva, entro e non oltre giorni 60 dalla richiesta.

4. 0. 14. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Valensise, Tassi.

Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo la parola: affittuario, sono aggiunte le parole: previo accordo con il locatore.

4. 0. 15. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunte, in fine, le parole: secondo un piano di ammortamento delle spese effettuate per le opere come sopra valutate da estinguersi entro la durata del contratto, e comunque, prima della fine dello stesso.

4. 0. 16. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Valensise, Tassi.

Dopo l'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente:

ART. 16-bis.

I contratti di affitto dei fondi rustici hanno una durata non inferiore a 9 anni e si rinnovano di diritto per un eguale periodo, a meno che il locatore non intenda condurre direttamente il fondo affittato; in tale caso il locatore deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte almeno un anno prima della scadenza del novennio.

Qualora alla scadenza del contratto il proprietario rifiuti di corrispondere l'indennità

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

per miglioramenti da lui dovuta ai sensi della presente legge, l'affittuario ha diritto alla prosecuzione del contratto oltre i periodi previsti nel comma precedente fino all'ammortamento della suddetta indennità. In caso di disaccordo sul piano di ammortamento questo sarà fissato dalla sezione specializzata agraria del tribunale in seguito a ricorso dell'affittuario.

4. O. 17. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

L'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

4. O. 18. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

Al primo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunte, in fine, le parole:

È data facoltà al locatore, che intende condurre il proprio fondo, di interrompere la durata del contratto con un preavviso di tre anni purché lo stesso, o un componente della sua famiglia — parente o affine — entro il secondo grado, abbia conseguito, anche dopo l'inizio del contratto di affitto o dopo la detenzione del fondo da parte del fittabile a titolo di proroga, uno dei seguenti titoli di studio: laurea in agraria, laurea in scienze forestali, laurea in veterinaria, laurea in produzione animale, diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, diploma di geometra, ovvero la qualifica di coltivatore diretto, o comunque provi di aver esercitato attività agricola per almeno un quinquennio.

4. O. 55. De Marzio, Tassi, Sponziello, Valensise, Lo Porto.

All'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono aggiunte, in fine, le parole: la durata di 15 anni del contratto ha decorrenza dalla data d'inizio del contratto.

4. O. 56. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Lo Porto.

L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

4. O. 19. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

Ogni clausola contrattuale diretta a porre in tutto o in parte, a carico dell'affittuario

contributi consortili di qualsiasi genere, è considerata nulla.

4. O. 20. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

E soppresso l'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

4. O. 21. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sul disegno di legge n. 945, che la Camera si appresta a votare, ci offre la possibilità di riesaminare criticamente talune delle norme che sono state introdotte attraverso la legge 11 febbraio 1971, n. 11, che, gabellata come riforma addirittura qualificante, rappresenta tuttavia la sintesi di tutti gli episodi di malgoverno verificatisi nei nove anni di centro-sinistra. Questa legge deve oggi essere sottoposta ad un'attenta rimeditazione.

Il primo degli articoli aggiuntivi da noi presentati nei confronti della legge De Marzio-Cipolla si riferisce a quella parte dell'articolo 4 della legge stessa dove si prevede che le commissioni tecniche provinciali « possono stabilire criteri e misure di aumento del canone in caso di migliorie introdotte dai proprietari ». Con l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 43, proponiamo di sostituire la parola « possono » con la parola « devono », in quanto riteniamo che non ci si possa limitare a concedere la facoltà alle commissioni tecniche provinciali di stabilire aumenti del canone in caso di migliorie effettuate dal proprietario, che per il fatto di investire nel fondo, assenteista non è; ma che si debba prevedere l'obbligo, compensando in tal modo il proprietario che abbia effettuato nella sua azienda investimenti migliorativi.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 5, è diretto a circoscrivere la portata della norma recata dall'articolo 4 della legge n. 11 dell'11 febbraio. Con essa, infatti, è stata limitata la possibilità per il proprietario di investire oltre un certo punto, perché egli sa che oltre un determinato *plafond*, non ricaverrebbe alcun vantaggio dagli investimenti. Tutto questo, di fatto, limita la possibilità di miglioramenti nell'azienda stessa.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 4, stabilisce che l'aumento del canone non deb-

ba essere stabilito soltanto in relazione a dei criteri e a delle valutazioni della commissione, che di volta in volta possono essere mutati. A nostro avviso, l'aumento del canone deve essere proporzionale e proporzionato al valore degli investimenti fatti a titolo di miglioramento. Questo per incentivare i proprietari verso investimenti volti a migliorare la situazione delle aziende. L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 46 stabilisce un criterio particolare relativo all'aumento dei canoni e si illustra da sé.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 2 regola la situazione non completamente disciplinata dall'articolo 5 della legge De Marzi-Cipolla, per quanto riguarda le calamità pubbliche e i relativi compensi percepiti eventualmente dall'affittuario, vale a dire dall'imprenditore. Noi riteniamo che le diminuzioni dei canoni previste dalla legge possano essere ammesse solo allorché l'affittuario abbia a subire un danno dalle calamità pubbliche. Ma, qualora intervengano o il fondo di solidarietà o un'altra forma di provvidenza pubblica, non possa prevedersi l'esonero dal pagamento del canone o comunque la diminuzione del canone stesso. Quando il danno derivante dalla calamità pubblica sia assorbito da un contributo statale, quindi pubblico, noi riteniamo che al proprietario sia dovuto il canone pattuito.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 3 prevede una diversa composizione della commissione centrale istituita presso il Ministero dell'agricoltura. Riteniamo che la composizione di questa commissione debba riprodurre, anche se a più alto livello, quella prevista per le commissioni provinciali, sia in linea di pariteticità, sia in linea di competenza.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 4 prevede l'abrogazione dell'articolo 10 della legge De Marzi-Cipolla, in quanto tale articolo, considerato uno dei punti qualificanti della legge De Marzi-Cipolla, in realtà ha trasferito all'affittuario la completa possibilità di decisione relativa ai miglioramenti. Se in linea di stretta razionalità la cosa può anche essere presa in esame, non può però esserlo per il meccanismo particolare che abbiamo dato oggi al contratto di affitto. Qualora il proprietario fosse cointeressato alla conduzione del fondo, e qualora vi fosse un contratto di tipo associativo tra proprietario ed affittuario, potremmo ancora vedere la situazione prevista dall'articolo 10 della legge De Marzi-Cipolla sotto un diverso aspetto. Ma poiché l'affittuario deve al proprietario sol-

tanto una somma certa e fissa ed ha invece la possibilità di stabilire i miglioramenti e comunque i cambiamenti; perché non è certo che i mutamenti siano sempre positivi — quanto meno in prospettiva —; perché potrebbe trattarsi di miglioramenti volti esclusivamente all'immediato sfruttamento del fondo; non è possibile mantenere in vigore l'articolo 10, di cui pertanto chiediamo l'abrogazione.

Sarebbe invece ipotizzabile e utile che i miglioramenti fossero stabiliti di comune accordo tra il proprietario e l'affittuario e, in caso di conflittualità, vi fosse una decisione dell'ispettorato dell'agricoltura che, con la sua alta competenza, potrebbe dire effettivamente una parola definitiva a vantaggio della situazione aziendale e dell'agricoltura in genere. Qualora l'articolo 10 non fosse abrogato, dovrebbe comunque essere modificato, poiché non è logico che l'affittuario possa autonomamente stabilire le modifiche da apportare al fondo. Infatti sappiamo che l'affittuario non ha alcun interesse a mantenere una duratura produttività del fondo, ma ha solo interesse al suo sfruttamento limitatamente alla durata del contratto prevista dal provvedimento in esame. Tutti gli affittuari, infatti, sanno che una volta che il contratto non sia prorogato *ope legis* non resteranno più sul fondo stante la scarsa appetibilità dello stesso, così come da più parti è stato sostenuto.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 5, tendente a sostituire l'articolo 11 della legge del febbraio 1971, prevede una diversa procedura per i miglioramenti effettuati dall'affittuario. A nostro avviso non è sufficiente il controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche perché oggi gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono regionalizzati, e non offrono in tutte le regioni — io vivo in Emilia-Romagna — garanzia di assoluta imparzialità; non possiamo infatti non considerare che la regione Emilia-Romagna è alquanto rossa, e quel « rosso » del potere regionale molto spesso si riflette anche nei vari uffici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con conseguenze gravi per l'agricoltura stessa. Per questo, contro le decisioni dell'ispettorato si dovrebbe ricorrere alla commissione provinciale, così che sia data alle parti una possibilità di appello contro quanto statuito dall'ispettorato agrario. Gli articoli aggiuntivi 4. 0. 5 e 4. 0. 6 si propongono appunto questo scopo.

Da parte nostra, inoltre, si chiede l'abrogazione dell'articolo 12: ma su questa proposta, contenuta nell'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 7, credo che prenderà la parola

l'onorevole Sponziello, il quale illustrerà anche gli altri emendamenti relativi all'articolo 12 (cioè fino all'emendamento 4. O. 9).

Passo quindi all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 10, che si riferisce alla valutazione dei miglioramenti, effettuati dall'Ispettorato agrario provinciale. Anche attraverso questo emendamento si cerca di mantenere in vita un controllo, da parte del potere pubblico, sull'attività dell'affittuario, nell'interesse dell'agricoltura.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 11 si commenta da sé, giacché stabilisce un *plafond* massimo per quanto riguarda l'indennità stabilita a carico del proprietario, in caso di ottenimento in restituzione della disponibilità del fondo.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 12, stabilisce una nuova formulazione dell'articolo 15 della legge, al fine di conseguire una migliore tutela del proprietario che abbia effettuato miglioramenti sul fondo. Nello stesso tempo, però, anche l'affittuario viene tutelato, giacché è previsto che i conseguenti aumenti del canone non debbano superare certi limiti. L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 13 subordina le facoltà delle parti ai pareri emessi dagli uffici pubblici competenti in materia. Analoghi criteri ispirano gli articoli aggiuntivi De Marzio 4. O. 14, 4. O. 15 e 4. O. 16.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 17, ritengo di dover spendere qualche parola in più. Detto emendamento, infatti, stabilisce *ope legis* la durata del contratto, in modo che — visto che ormai si tratta di contratto prorogato per vincolo di legge — tale vincolo sia reso uguale per tutti, sgombrando così il campo dai dubbi che sussistono in questa materia.

A questo punto, desidererei soffermarmi anche sull'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 56, che tratta un argomento analogo e si ispira alla stessa *ratio*. L'articolo 17 della legge De Marzi-Cipolla ha stabilito in 15 anni la durata del contratto; però è rimasto assolutamente incerto il *dies a quo* al quale si deve far riferimento nello stabilire tale durata. Non si è capito, infatti, se il termine di proroga debba essere computato facendo riferimento all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, per tutti i contratti in quel momento in esecuzione, ovvero se — come sembra più logico e senz'altro più giusto, stante la *ratio* di una durata *ope legis* — questa durata non debba invece datare dalla stipula del contratto. In sostanza, stabilendo una durata quindicennale dei contratti, si è voluto tutelare — giustamente — la possibilità, da parte

dell'affittuario, di fare riferimento ad un congruo arco di tempo (che, essendo stato stabilito in 15 anni, consente l'effettuazione di due rotazioni ordinarie dei prodotti agricoli) e quindi di riuscire ad ottenere dalla sua attività il massimo utile, sicché sia retribuito per gli investimenti effettuati, per le fatiche profuse, per il lavoro svolto sul fondo.

Questa norma è senz'altro rispettata ogni volta che all'affittuario, a qualsiasi affittuario, è garantita una durata contrattuale di 15 anni; ma se si considera che alcuni contratti di affitto sono stati stipulati nel 1948 e sono tuttora vincolati, mentre altri contratti d'affitto vennero stipulati oltre vent'anni più tardi, e cioè poco prima dell'entrata in vigore della legge De Marzi-Cipolla, è facile constatare che vi è una disparità di trattamento tra gli affittuari e tra i proprietari concedenti, a seconda del periodo in cui il contratto sia stato stipulato. Per evitare tali sperequazioni, a nostro parere, dovrebbe essere fissata per tutti una eguale durata di 15 anni, che d'altronde è stata prevista non per favorire l'affittuario in quanto tale, bensì per permettere alle imprese agricole di espandersi al massimo e di ottenere il più alto profitto e soprattutto la più elevata produttività. Per queste ragioni riteniamo che sarebbe giusto fissare per tutti i contratti una durata di 15 anni, con decorrenza dal momento della stipulazione. In tal modo, tutti gli affittuari e i proprietari concedenti sarebbero posti sullo stesso piano, e si eviterebbe che di fatto alcuni contratti possano avere una durata quarantennale, come accadrebbe se i contratti stipulati nel 1948 fossero prorogati per altri quindici anni, a partire dal 1971.

Un'altra modifica che noi proponiamo è quella che si riferisce al primo comma dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, al quale si riferisce l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 55. Tale emendamento consente l'interruzione della durata del contratto quando il locatore o un componente della sua famiglia abbia conseguito un titolo di studio o una qualificazione professionale che lo renda idoneo alla conduzione diretta del fondo. Per comprendere il significato di questa nostra proposta, occorre tener presente che la legge De Marzi-Cipolla ha introdotto di fatto una non trascurabile riforma del diritto di famiglia, nel senso che è riuscita a trasferire una sorta di diritto successorio dall'affittuario ai suoi familiari od affini. E poiché giustizia vuole che il diritto sia eguale per le due parti, noi proponiamo che sia prevista dalla legge una facoltà analoga a favore anche dei pro-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

prietari, sia pure con determinati obblighi e a certe condizioni. Per ottenere la restituzione del fondo, infatti, il proprietario dovrebbe dimostrare di avere nella sua famiglia chi si impegna a condurre il fondo con comprovata capacità tecnica di conduzione, che può essere raggiunta attraverso il conseguimento di specifiche capacità o di particolari titoli accademici. A quest'ultimo proposito va osservato che negli ultimi anni sono stati creati nuovi corsi di studi in materie agrarie e anche nuovi corsi di laurea, della cui esistenza, a dire il vero, io stesso sono venuto a conoscenza (e come me, credo, molti altri colleghi) soltanto al momento della presentazione dell'emendamento.

Poiché fine della legge dovrebbe essere sempre e soltanto il miglioramento della produttività e della produzione agricola, sarebbe giusto consentire la conduzione diretta del fondo almeno al proprietario che, personalmente, o attraverso qualche componente della sua famiglia, abbia raggiunto un sufficiente grado di qualificazione professionale. D'altra parte, come già ho avuto modo di ricordare ieri, una prima indicazione in tale direzione è venuta da una norma della legge del settembre 1971 sullo sviluppo dell'agricoltura (se ben ricordo, dall'articolo 5-*quater* o 5-*quinqies*), che prevede la restituzione del fondo a favore dell'emigrante che ritorni in patria o del figlio maggiorenne che intenda condurre direttamente il fondo. Come dicevo ieri, cerchiamo di non trasformare i proprietari concedenti in proprietari migranti, costretti cioè per alcun tempo all'emigrazione in terra straniera, onde fruire della prevista facoltà, in quanto a callidi provvedimenti di legge possono far seguito maliziose interpretazioni ed altrettanto maliziose difese.

L'emendamento 4. 0. 19 prevede l'abrogazione dell'articolo 18, questo perché la parificazione ai contratti di affitto misto, a colonia parziaria o a mezzadria, con l'applicazione delle norme che disciplinano l'affitto al coltivatore diretto, non sembra dover essere introdotta nella legge De Marzi-Cipolla, secondo le promesse del ministro e del Governo in quanto, proprio in questo momento, stiamo iniziando l'adeguamento della nostra normativa agli impegni dell'Italia nel mercato comune. Appunto questa normativa si dovrà occupare della regolamentazione definitiva della mezzadria, della colonia e, eventualmente, della trasformazione di tali contratti in contratti di affitto.

L'articolo aggiuntivo 4. 0. 20, rappresenta una indicazione per la migliore formulazione

dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Esso si ispira alla norma generale che vieta clausole particolari, cosiddette vessatorie, a carico del prestatore di lavoro, norma che venne introdotta nel nostro ordinamento — non dimentichiamolo — con il famoso articolo 2113 del codice civile del 1942, con cui per la prima volta si stabilì, a favore del lavoratore, una particolare tutela in relazione ai patti da esso sottoscritti.

Infine, con l'emendamento 4. 0. 21, chiediamo la soppressione dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

L'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

4. 0. 7. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.

Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito con il seguente:

Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto di affitto può essere ceduto dall'affittuario soltanto a uno o più componenti della sua famiglia, purché conviventi e coltivatori con lui del fondo e parenti entro il secondo grado, alla condizione peraltro che la cessione di cui sopra sia stata comunicata per raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario e questi non provveda a pagare nei trenta giorni successivi la somma dovuta per i miglioramenti effettuati.

4. 0. 8. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Valensise, Tassi.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente:

Il diritto di prelazione — in caso di vendita del fondo da parte del proprietario concedente — spettante agli affittuari coltivatori diretti è esteso di diritto agli affittuari conduttori purché gli uni e gli altri esercitino esclusivamente tale attività.

4. 0. 9. De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Valensise, Tassi.

SPONZIELLO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, dedicherò questa breve illustrazione soprattutto all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 7, che

sopprime l'articolo 12 della legge n. 11 del 1971.

È vero che la Corte costituzionale si è pronunciata in materia, ma lo ha fatto limitatamente alle parti sottoposte al suo esame. L'articolo 12 non ha avuto ancora la ventura di essere portato all'esame della Corte costituzionale; ritengo, e credo non infondatamente, che se tale articolo sarà sottoposto al suo esame, la Corte si pronuncerà indubbiamente per la illegittimità costituzionale di esso, sulla base di quei principi già riconosciuti e ribaditi nella stessa sentenza n. 55, relativi alla non comprimibilità della proprietà, principi che la legge De Marzi-Cipolla ha disatteso in molti punti (e non solo in quelli presi in esame dalla citata sentenza), con i pesi e le grandi limitazioni che impone: per conseguenza non avremo perseguito, a lungo andare, gli interessi propri di quella parte del mondo del lavoro che a parole si sostiene di voler difendere. Infatti, quando si difende il mondo del lavoro violando determinati principi e poi interviene l'organo di garanzia costituzionale a dichiarare che determinate norme, che dovrebbero essere rivolte alla migliore tutela del mondo del lavoro, violano taluni precetti costituzionali, è chiaro che si è violato il dettato costituzionale e non si assicurano vantaggi o benefici al mondo del lavoro.

Mi si potrebbe obiettare, signor Presidente, che in materia di legittimità costituzionale tutto è opinabile. Ebbene, poiché poc'anzi il collega onorevole Giomo ha sostenuto una nuova teoria, quella della incostituzionalità morale, mi piacerebbe che egli prendesse la parola (lo faccio senza intento polemico, onorevole Giomo) su questo punto. Vorrei dire soprattutto ai colleghi liberali e al Governo: quando noi leggiamo che il contratto può essere ceduto senza il consenso del locatore ai componenti della famiglia e che « ai fini della presente legge sono considerati componenti della famiglia gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il secondo grado », dobbiamo rilevare l'assurdo che il contratto d'affitto del fondo può essere ceduto addirittura ad un cognato, che per legge è un affine.

Se voi aveste limitato la cessione del contratto d'affitto al nucleo familiare inteso in senso proprio, *nulla quaestio*. Infatti, la questione non si pone qualora il contratto d'affitto del terreno venga ceduto ai discendenti del vecchio concessionario. Ma se ampliate la portata della norma fino a questi termini, consentendo addirittura che il contratto venga

ceduto ai parenti ed affini entro il secondo grado, non posso non porre a me stesso una domanda: introdotto questo principio per l'affitto dei fondi rustici, ci si rende conto che domani per l'affitto di una casa di abitazione può verificarsi la stessa situazione? Per quale ragione, infatti, l'affittuario di una casa non potrà domani cedere il contratto d'affitto a parenti ed affini entro il secondo grado, senza il consenso del proprietario locatore? Lo stesso potrebbe avvenire anche nel caso dell'affitto di un'azienda. Per quale motivo, infatti, l'affittuario di un terreno può cedere il contratto di affitto, senza il consenso del locatore, a parenti ed affini entro il secondo grado, e l'affittuario di un'azienda non potrà poi cedere il contratto di affitto a parenti ed affini, senza il consenso del proprietario o del locatore?

Signor Presidente, devo dichiarare che sono veramente sgomento, e lo dico senza polemiche di parte, per l'introduzione di questo principio, che ritengo estremamente pericoloso. (*Interruzione del Ministro Natali*). Poi ella mi dirà il suo parere, onorevole ministro. Desidero tuttavia precisare che quanto ella ha voluto cortesemente dirmi in privato — e la ringrazio per questo — in ordine al fatto che questo nostro articolo aggiuntivo sarebbe precluso dall'approvazione di un articolo aggiuntivo degli onorevoli Salvatore e Strazzi, non è esatto, in quanto i due emendamenti vertono su materie completamente diverse. Infatti, l'articolo aggiuntivo Salvatore non è soppressivo o sostitutivo di alcuna disposizione, ma vieta il subaffitto. Come ella mi insegna, da uomo di diritto, onorevole ministro, il subaffitto è cosa completamente diversa dalla cessione del contratto di cui stiamo parlando in questo momento.

Onorevoli colleghi della maggioranza, non potete sfuggire ad un'assunzione diretta di responsabilità in ordine a questo problema. Dovete dichiarare apertamente se il principio della cessione del contratto introdotto in questi termini per l'affitto dei fondi rustici sia o meno pericoloso. Mi rendo conto che per qualcuno esso possa anche essere conveniente; è certo, però, che, dal punto di vista della tutela costituzionale del diritto di proprietà, tale principio non può non destare preoccupazioni e perplessità, anche perché nessuno di coloro che eventualmente lo approvassero potrebbe domani opporsi ad una proposta di legge, presentata da qualche collega, diretta ad introdurre il principio secondo il quale l'affittuario di una casa può cedere a parenti ed affini en-

tro il secondo grado il contratto di affitto, senza il consenso del proprietario o locatore.

Ecco il motivo delle nostre perplessità di carattere costituzionale concernenti il contenuto dell'articolo 12, che finisce con lo spogliare completamente di ogni diritto il titolare proprietario; esse sono per altro anche perplessità di ordine generale per la pericolosità derivante dall'introduzione di questo principio nella nostra legislazione.

Quanto gli altri articoli aggiuntivi De Marzio 4. 0. 8 e 4. 0. 9 li diamo per svolti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Al primo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: articoli 11 e 14, sono inserite le parole: compresi i miglioramenti che sono eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia.

4. 0. 52. Martelli, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pegoraro, Marras, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Valori, Riga Grazia, Mirate.

L'onorevole Martelli ha facoltà di svolgerlo.

MARTELLI. Signor Presidente, agli affittuari è data la facoltà di eseguire i miglioramenti al fondo e ai fabbricati. Per coloro che hanno eseguito tali miglioramenti si prevede una proroga di 12 anni del contratto di affittanza. Molte sentenze, invece, non hanno ammesso il diritto alla proroga dei 12 anni per i miglioramenti che sono stati eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio o della propria famiglia. Poiché noi consideriamo questo un assurdo che contrasta con lo spirito e la volontà del legislatore, anche perché questi lavori possono essere più consistenti di altri lavori di miglioramento fatti eseguire da terzi, abbiamo ritenuto indispensabile presentare l'articolo aggiuntivo in questione, con il quale appunto, al primo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: « articoli 11 e 14 », si propone di aggiungere le parole: « compresi i miglioramenti che sono eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia ».

Non accogliere questo articolo aggiuntivo da parte della maggioranza significherebbe voler permettere una palese ingiustizia e violare lo spirito con il quale il legislatore ha inteso regolare la materia.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti:

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, il subaffitto, la cessione del contratto di affitto e in genere ogni forma di subconcessione o d'intermediazione relativi ai terreni di cui alla presente legge sono vietati.

In caso di contratti di subaffitto esistenti o sopravvenuti, di cessione di contratti di affitto e, in genere, di ogni forma di subconcessione o di intermediazione relativi ai terreni di cui alla presente legge, il subaffittuario o subconcessionario si sostituisce, di diritto, a tutti gli effetti, al proprio dante causa nei rapporti con il locatore. Sono unicamente consentiti rapporti stagionali di utilizzazione delle stoppie.

4. 0. 50. Marras, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pegoraro, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Valori, Riga Grazia, Mirate, Martelli.

L'onorevole Marras ha facoltà di svolgerlo.

MARRAS. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo si riferisce ad un problema che in Commissione aveva trovato numerosi consensi anche da parte della maggioranza. Conseguentemente ritengo che questo possa essere uno di quegli emendamenti che, affrontando questioni esaminabili in successive fasi della nostra normativa agricola, può perfettamente collocarsi nell'ambito di questa legge. Si tratta in sostanza di colpire tutte quelle forme di subaffitto o di cessione di contratti di affitto dei terreni che, per il modo con il quale si svolgono, consentono in concreto di evadere le norme della legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 22, primo comma, prima parte, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

comuni e da altri enti, anche se appartenenti al patrimonio indisponibile e concessi con atto amministrativo.

4. 0. 60.

Zurlo, Bianco, Galloni.

Poiché i firmatari non sono presenti si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

L'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto i diritti dell'affittuario, derivanti dalla presente legge sono valide solo se concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.

4. 0. 22. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

Al primo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono soppresse le parole: dei lavoratori manuali della terra o.

4. 0. 23. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

L'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

4. 0. 24. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

4. 0. 25. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

Dopo l'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente:

ART. 28-bis.

E comunque concesso un termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale colui che intende condurre direttamente il fondo proprio, del coniuge o di un parente o affine di primo grado, e non abbia altre fonti di reddito personale che superino il minimo imponibile al fine della imposta complementare, può richiedere a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno la restituzione del fondo.

La facoltà di cui al comma precedente è altresì riconosciuta al laureato in agraria o diplomato perito agrario che intende condurre direttamente il fondo stesso nonché al proprietario concedente che abbia un figlio

diplomato perito agrario o laureato in scienze agrarie.

Il proprietario o, in caso di sua morte, gli eredi sono tenuti alla conduzione diretta per almeno 6 anni dall'avvenuta riconsegna; in difetto l'affittuario riacquista il proprio diritto di conduzione. La restituzione deve avvenire al termine dell'annata agraria successiva salvo accordi diversi tra le parti assistite dalle rispettive associazioni.

In caso di risoluzione del contratto o di cessazione di proroga per la dichiarazione, spettano all'affittuario oltre alle indennità per i miglioramenti apportati, per le spese di approntamento del suolo, una somma pari a tanti decimi di produzione lorda vendibile accertata nell'ultimo anno di produzione, quanti sono gli anni per cui aveva diritto di proroga.

4. 0. 26. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Valensise, Tassi.**

All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono soppresse le parole da: I criteri relativi, sino a: annata agraria 1970-71, nonché le parole da: In mancanza, sino alla fine; dopo le parole: primo quadriennio, sono aggiunte le parole: di applicazione delle tabelle di cui alla presente legge.

4. 0. 27. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

Dopo l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente:

ART. 30-bis.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 12, con la fine dell'anno agrario successivo all'entrata in vigore della presente legge i contratti di affitto già prorogati ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono risolti di diritto salvo patto contrario.

4. 0. 28. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

Dopo l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è aggiunto il seguente:

ART. 30-ter.

In caso che, all'entrata in vigore della presente legge, un solo affittuario abbia in affitto terreni per un complessivo numero di ettari superiori a 500, i proprietari di detti terreni potranno, entro i sei mesi successivi, chiedere la risoluzione del contratto in corso.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

L'effetto risolutivo avrà decorrenza dall'anno agrario successivo a quello di approvazione della presente legge.

4. O. 29. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971 è abrogato.

4. O. 57. **De Marzio, Sponziello, Lo Porto, Tassi, Valensise.**

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 22 regola le situazioni che si vengono a determinare nei casi di rinuncia o di transazione aventi per oggetto i diritti dell'affittuario. Siamo senz'altro d'accordo che le rinunce e le transazioni dell'affittuario possano essere regolate nell'alveo di quella grossa riforma che è costituita dall'articolo 2113 del codice civile, vale a dire, siamo dell'avviso che la situazione particolare dell'affittuario debba essere vista con profonda e continua attenzione da parte del potere pubblico; ma nello stesso tempo riteniamo che l'imprenditore, così come il lavoratore dipendente, debba sempre conservare una sua sfera di autonomia e libertà, autonomia e libertà da tutelare attraverso apposite norme giuridiche. Il prevedere, dunque, l'assoluta invalidità di quella che è espressione di volontà dell'affittuario, o di quella che costituisce espressione di volontà del lavoratore, rappresenta a mio avviso un qualcosa che toglie dignità all'affittuario come al lavoratore. E, viceversa, giusto imporre — perché rinunce e transazioni siano valide — l'assistenza di organi previsti dalla legge o comunque costituiti da associazioni tecniche: l'affittuario, cioè, come il lavoratore in altre situazioni, deve poter decidere secondo la sua volontà ma con l'ausilio di esperti, capaci di evitargli errori tecnici.

Questa la ragione per la quale noi riteniamo che le rinunce e le transazioni aventi per oggetto i diritti dell'affittuario, derivanti dalla legge De Marzi-Cipolla, siano valide solo se concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali. Davanti al giudice è, infatti, possibile evitare ogni eventualità di imposizione e di coartazione diretta o indiretta; con la presenza delle associazioni sindacali — associazioni di categoria, per essere più esatti —

è senz'altro fornita all'affittuario la necessaria assistenza tecnica.

Do per svolto, signor Presidente, concernendo lo stesso una questione di scarso rilievo, l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 23.

Proponiamo, con l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 24, che l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sia abrogato.

L'articolo aggiuntivo 4. O. 26 tende ad offrire ai proprietari che intendano coltivare direttamente il fondo la possibilità di richiedere la restituzione del fondo concesso in affitto, a determinate condizioni. È problema rilevante e grave, che abbiamo cercato — purtroppo fino ad ora inutilmente — di far capire alla maggioranza ed alla opposizione di sinistra. Tutelare una parte dei fattori di produzione agricola non equivale a tutelare l'agricoltura nel suo complesso. Come non è fare buona legge, e quindi dare diritto e giustizia ai cittadini, il mantenere — *ope legis* — il vincolo a favore soltanto degli affittuari. La nostra posizione di principio è già stata ampiamente illustrata. È quindi logico che da parte nostra si chieda un termine di grazia a favore dei proprietari che in un primo momento affittarono i fondi in termini di assoluta libertà contrattuale; che in secondo tempo si videro vincolata la durata dell'affitto ed in parte il canone; che successivamente, ebbero limitato il canone e mantenuta la durata; che infine, videro vincolati durata e canone. Il tutto quando molti di essi non furono nella materiale e giuridica possibilità di avvalersi di quell'alternativa che sempre è rappresentata dalla conduzione diretta del fondo. Ecco perché chiediamo un termine di tre mesi affinché ai proprietari, che intendano ed abbiano la capacità tecnica di condurre direttamente il fondo, questa possibilità sia permessa. Il tutto comporterebbe un giusto riconoscimento della parità dei diritti tra i cittadini italiani. L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 26 è piuttosto lungo, ed io non intendo tediare oltre l'Assemblea. Ritengo già svolti gli articoli aggiuntivi De Marzio 4. O. 27, 4. O. 28 e 4. O. 29.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 57, ritengo opportuno spendere su di esso poche parole. L'articolo 32 della legge De Marzi-Cipolla ha abrogato, al primo comma, l'articolo unico della legge 13 giugno 1961. Dal nostro punto di vista, si tratta di una limitazione eccessiva posta ai diritti del proprietario, non tanto sotto il profilo della difesa dei diritti del proprietario stesso, quanto e soprattutto perché, attraverso l'applicazione della legge 13 giugno 1961, il proprietario po-

teva entrare nella disponibilità del fondo soltanto se avesse avuto certe qualità soggettive, vale a dire fosse proprietario e, nello stesso tempo, coltivatore diretto e, quindi, portatore sia del diritto privato previsto per il titolo della conduzione sia di quella qualifica che il diritto pubblico concede a coloro che lavorano direttamente e personalmente la terra. Ma la seconda parte dell'articolo 32 della legge 13 giugno 1961, in relazione ad una legge precedente, ha dato la possibilità ad un proprietario di riottenere il fondo qualora avesse stabilito un piano di miglioramento generale. Ora, io ritengo che il fine delle riforme sia sempre quello di ottenere un miglioramento della situazione. Sul piano generale, prescindendo dai casi particolari, che possono e debbono essere valutati da un diverso angolo visuale: se cioè vi sono persone bisognose, si ricorra alla pubblica assistenza, ma non si pretenda di fare quest'ultima attraverso leggi che si chiamano di riforma! Se le leggi si chiamano di riforma, devono riformare e, quindi, migliorare la situazione e, nel caso specifico, la situazione oggettiva dell'agricoltura. Pertanto, se il proprietario aveva diritto — per le vecchie leggi o per l'articolo unico della legge 13 giugno 1961 — di riottenere la disponibilità del fondo nel caso in cui fosse stato coltivatore diretto e, quindi, si trovasse nelle condizioni personali di condurre direttamente il fondo stesso, oppure nel caso in cui — meglio ancora, questo, alla luce della nostra situazione rispetto alla agricoltura dei paesi del mercato comune nostri concorrenti — avesse stabilito un piano di miglioramento, ritengo che gli debba essere senz'altro consentito ottenere la restituzione del suo fondo dall'affittuario.

L'evidente confusione che ha regnato, purtroppo, nel periodo di tempo che si è concluso l'11 febbraio 1971 (guarda caso, è una data che ricorda quella del Concordato e, quindi, della pace religiosa riportata in Italia), trova chiaramente riscontro nella formulazione dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, dove si fa « di ogni erba un fascio » (mi sia scusato il bisticcio), nonché della cattiva legislazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Al primo comma dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono soppresse le parole: i contratti di soccida con conferimento di pascolo.

4. O. 58.

Riccio Pietro.

Al terzo comma dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono soppresse le parole: di durata inferiore ad un anno, e: stagionale.

4. O. 59.

Riccio Pietro.

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di svolgerli.

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, il primo articolo aggiuntivo 4. O. 58 riguarda una modifica al primo comma dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Nel contratto di soccida, anche parziale, la caratteristica principale è l'apporto di bestiame da parte del concedente e la direzione dell'impresa che allo stesso concedente spetta secondo le norme stabilite espressamente nel codice civile. Ove però dovesse permanere la disciplina contenuta nell'articolo 24 della legge n. 11 del 1971, questo concedente, che ha apportato in tutto o in parte il bestiame, e che al momento della fine naturale del rapporto rientra nella effettiva materiale disponibilità del bestiame stesso, non saprebbe come provvedere alla sua alimentazione; si troverebbe cioè nella sostanziale necessità di rinunciare alla sua impresa agricola, perché il fondo nel quale prima il bestiame era tenuto non può da lui essere utilizzato, in quanto resterebbe nella disponibilità del soccidario. Questi, nel resto, non potrebbe nemmeno utilizzare il fondo nella sua interezza, in quanto parte anche notevolissima del bestiame che vi era prima tenuto è passata al concedente. Si verifica, quindi, necessariamente che: 1) il fondo non può essere utilizzato dal soccidario che non ha il bestiame necessario per la sua utilizzazione; 2) il concedente non ha a disposizione il fondo che pure gli è assolutamente indispensabile per il bestiame. A tutto questo si aggiunga la mortificazione assolutamente ingiustificata di chi ha sempre continuato a dirigere l'impresa, e cioè del concedente, ed apparirà manifesta l'assurdità giuridica ed economica della norma che s'intende modificare.

Sul successivo articolo aggiuntivo 4. O. 59, che riguarda una modifica del contratto, c'è da osservare preliminarmente che il periodo di riposo dei terreni coltivati con rotazione tra colture può, sovente, essere necessariamente superiore all'anno, talvolta anche di poco superiore. Sorge allora il problema della possibilità di utilizzazione di tali terreni in questo periodo intermedio e di riposo, e l'alternativa non può che essere duplice. Da una parte, se

i terreni vengono utilizzati con concessione a pascolo, l'affittuario potrà invocare la proroga legale del contratto con l'ulteriore conseguenza che viene impedita poi la normale utilizzazione del fondo per le normali più vantaggiose colture che in esso debbono essere praticate. D'altra parte, per evitare ciò, si dovrebbe rinunciare alla utilizzazione temporanea del fondo; questo però rappresenta chiaramente una rinuncia ad utilizzare il fondo nelle possibili utilità che offre, il che si risolve in una volontaria dispersione di ricchezza a danno non solo del singolo ma anche della collettività. E il settore dell'agricoltura non è proprio quello in cui si può rinunciare a ricavare dal fondo tutto quanto di utile può dare, così come non è immaginabile che il legislatore voglia imporre ad un qualunque cittadino di non utilizzare un bene sotto la minaccia di non poterlo più utilizzare nella maniera più idonea.

La soppressione del termine di durata di tale temporanea e precaria concessione non può far sorgere alcun pericolo, in quanto la non prorogabilità del contratto d'affitto è subordinata all'altra rigorosa condizione che deve sussistere, e cioè che si tratti di utilizzazione, ma solo a pascolo (e cioè nella forma meno remunerativa per il proprietario del fondo) e limitatamente al periodo necessario per il riposo tra colture.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Al primo comma dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: i contratti di soccida con conferimento, sono aggiunte le parole: i contratti di soccida parziaria e di soccida semplice.

4. 0. 53. Bonifazi, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pegoraro, Marras, Esposto, Di Marino, Scutari, Valori, Riga Grazia, Mirate, Martelli.

I piccoli proprietari concedenti di terreni che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 5-bis della legge 4 agosto 1971, n. 592, e che non abbiano presentato istanza intesa ad ottenere la esenzione dall'imposta fondiaria, e relative sovraimposte, entro i termini di cui allo stesso articolo 5-bis della citata legge, possono chiedere dalla data della domanda la esenzione fino all'entrata in vigore della riforma tributaria. La relativa istanza deve essere inoltrata dagli aventi diritto ai

competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Natta, Marras, Bardelli, Giannini, Pegoraro, Valori, Macaluso Emanuele, Riga Grazia, Martelli, Mirate, Scutari.

MARRAS. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRAS. Signor Presidente, il primo dei due articoli aggiuntivi segue subito quello dell'onorevole Pietro Riccio, testé illustrato.

L'onorevole Riccio vorrebbe che nella legge n. 11 si sopprimesse una conquista già realizzata in quella legge, escludendo i contratti di soccida con conferimento di pascolo dalla normativa della legge stessa.

DE LEONARDIS, Relatore per la maggioranza. Non è così, onorevole Marras; già i tribunali hanno detto che non ricorre...

MARRAS. I tribunali possono interpretare le leggi; e in genere, come è noto, in Sardegna, i tribunali per tradizione interpretano le leggi tutte in un determinato senso. Mi consenta, onorevole De Leonardis, di ricordare che è sempre molto difficile parlare in questa Camera di un contratto agrario come il contratto di soccida, che è rimasto operante quasi esclusivamente in Sardegna: in genere i gruppi restano estranei a tale tematica. Ho già spiegato, onorevole De Leonardis, che questo contratto agrario non gode neanche della proroga, mentre per tutti gli altri contratti agrari italiani esiste il diritto di proroga.

DE LEONARDIS, Relatore per la maggioranza. C'è l'articolo 24.

MARRAS. Il contratto di soccida è escluso, e tutte le volte che con il collega Bonifazi ho presentato precisi emendamenti per includere in quella normativa il contratto di soccida, voi avete sempre votato contro. Forse lei non conosce bene le cose, ma certo l'onorevole Pietro Riccio sa bene che questa situazione continua ad esistere perché con la legge De Marzi-Cipolla — ma anche prima — i proprietari di terra in Sardegna preferiscono concedere la terra con il contratto di soccida, proprio per evitare la proroga ed assicurarsi così la possibilità di rientrarne annualmente in possesso. Noi siamo agli antipodi rispetto all'onorevole Pietro Riccio, perché lui chiede di cancellare questa modesta conquista, mentre noi chiediamo di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

allargarla alle altre forme di contratto di soccida. E lo capisco, perché l'onorevole Pietro Riccio difende solamente proprietari del centro della Sardegna, mentre noi invece rappresentiamo i soccidari, i pastori. È giusto quindi da parte nostra porre questi problemi.

DE LEONARDIS, Relatore per la maggioranza. Mi consenta, onorevole Marras, di precisare che l'emendamento proposto non è quello che risulta dallo stampato, perché lo stesso è stato modificato con il conferimento di bestiame in tutto o in parte.

MARRAS. L'unico riferimento che posso fare è relativo allo stampato, ma ammesso che sia come ella dice, che necessità c'è di dirlo, quando la soccida parziaria e quella semplice — tipi di soccida in cui c'è da parte del proprietario conferimento di terreno e conferimento di bestiame — non sono assolutamente previste dalla legge De Marzi-Cipolla? È superfluo. Precisato questo, ritengo che la normativa debba essere allargata anche a questi tipi di contratti, in cui si ha conferimento di terreno e di bestiame da parte del proprietario.

Per quanto riguarda l'emendamento da noi presentato in merito ai piccoli proprietari, desidero ricordare che su tale problema la Camera si è pronunciata con un ordine del giorno votato dalla maggioranza, in cui ci si è riservati di riproporre il problema nel momento della trattazione delle norme per l'applicazione in Italia delle direttive comunitarie sulle strutture. Su un punto, però, la maggioranza ed il Governo si erano dichiarati disponibili, aperti al confronto, e cioè sulla possibilità di consentire a coloro che non avevano potuto usufruire dei benefici previsti nella legge n. 592 (che consentiva uno sgravio per le imposte fondiarie, ma prevedeva scadenze precise), la riapertura dei termini, per consentire di usufruire oggi di quei benefici. Noi riproponiamo questo argomento, nella speranza che la maggioranza continui a dichiararsi disponibile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Il primo e il terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, sono nulle.

Restano valide le norme più favorevoli agli affittuari che siano contenute nei contratti e le convenzioni concluse tra le parti avanti al giudice e con la assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, purché risultino da atto scritto e firmato e non siano in contrasto con la legge 11 febbraio 1971, n. 11 e con la presente legge.

4. 0. 47. Mirate, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pegoraro, Marras, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Valori, Riga Grazia, Martelli.

L'onorevole Mirate ha facoltà di illustrarlo.

MIRATE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento noi tendiamo a rafforzare quella specifica tutela che la legge De Marzi-Cipolla ed il provvedimento in discussione offrono agli affittuari, e in particolare ad ovviare a quella situazione di fatto (alla quale ci richiama quasi quotidianamente la esperienza) che vede i grandi concedenti eludere con mille espedienti, e soprattutto con ricatti e pressioni di vario tipo, le disposizioni di legge che tutelano l'affittuario contro i tentativi dei proprietari diretti ad ottenere deroghe o rinunce a diritti sanciti dalla legge, per concordare diversi canoni di affitto e quindi, in ultima analisi, per aggirare lo scopo e lo spirito della legge stessa.

Per questo noi proponiamo che venga sancita la nullità delle rinunce e delle transazioni che abbiano per oggetto i diritti dell'affittuario derivanti dalla legge n. 11 del 1971, facendo salve soltanto le norme più favorevoli all'affittuario che siano contenute nei contratti o nelle convenzioni concluse tra le parti davanti al giudice e con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali.

Con questa affermazione di nullità delle rinunce e delle transazioni in deroga alla legge, noi riteniamo di rafforzare la tutela prevista dalla legge nei confronti dell'affittuario, tagliando così la strada a quella prassi di sistematici ricatti da parte delle forze agrarie padronali che si esercita soprattutto dove il potere contrattuale dell'affittuario è più scarso. Se questo emendamento verrà approvato, si farà fare un passo avanti a tutta la legislazione diretta alla tutela degli affittuari.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

« Al terzo comma dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, aggiungere: »

« Sono altresì esclusi dal presente articolo i contratti di affitto dei terreni coltivati con

rotazione tra colture e periodi di riposo, concessi per la produzione di una coltura singola e con durata inferiore all'annata agraria " »;

« *L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:*

" Nella determinazione dei canoni per i contratti, di cui al comma precedente, si applicano i criteri stabiliti dall'articolo 3 della presente legge, proporzionando l'ammontare del canone al periodo del contratto.

Per i terreni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento " ».

Avverto altresì che il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Per i contratti di affitto posti in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della domanda di esenzione, di cui all'articolo 5-bis aggiunto al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, dall'articolo unico della legge di conversione 4 agosto 1971, n. 592, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di affitto posti in essere successivamente a tale data, la domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipulazione del contratto di affitto.

Le domande di esenzione presentate oltre i termini stabiliti nel precedente comma hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono presentate ».

Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi ?

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. Noi riteniamo che le norme contenute nella legge n. 11 del 1971 siano fondamentali nel quadro di una riforma generale del sistema dei fitti agrari, perché in effetti in questa legge l'affittuario viene ad essere configurato come imprenditore e viene sciolto da quei legami che per il passato tenevano ferma la sua attività. Questo non in conseguenza di esigenze di natura ideologica o dottrinarie, ma per ragioni pratiche. Allorché, infatti, dovremo recepire le direttive comunitarie, occorrerà che l'affittuario sia imprenditore perché egli possa adeguare la situazione della propria azienda alle direttive della CEE. Pertanto, non

posso che essere contrario a tutte le modifiche che possano inceppare questa capacità imprenditoriale dell'affittuario: sono contrario, per cominciare, all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 43, come sono contrario all'emendamento De Marzio 4. 0. 45. In proposito vorrei far rilevare che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fracanzani 3. 33 vanifica alcune disposizioni della legge n. 11 che sono attualmente in vigore, come ad esempio la norma relativa all'ultima parte dell'articolo 3. Queste disposizioni ormai vanificate non hanno quindi più alcun senso e non rappresentano più alcuna garanzia per l'affittuario. Sono quindi contrario, per queste ragioni, all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 44 e all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 46. Sono contrario altresì all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 2 perché gli indennizzi e i contributi corrisposti agli affittuari in caso di calamità sono diretti a compensare il lavoro prestato; non si tratta, quindi, di erogazione gratuita di denaro.

Sono ovviamente contrario anche all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 3, perché prevede una composizione della commissione diversa da quella che noi riteniamo invece più giusta in rapporto al contenuto della legge stessa. L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 4 verrebbe a vanificare la portata della riforma, in quanto, come ho detto prima, il punto fondamentale è quello di dare all'imprenditore la possibilità di operare senza eccessivi vincoli. Sono contrario all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 5 in quanto sono favorevole alla diversa sistematica prevista nella legge stessa, così come sono contrario all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 6.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Sponziello in merito all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 7, devo precisare che l'articolo 12 della legge n. 11 del 1971 prevede che in caso di miglioramenti effettuati dall'affittuario, la scadenza del contratto venga prorogata di 12 anni. Naturalmente di questa proroga beneficeranno anche i familiari, vale a dire gli aventi causa. Non si tratta, qui, dell'affermazione, *sic et simpliciter*, di un principio valido per tutti i contratti possibili; ci si riferisce ad un caso specifico, e ciò per evidenti ragioni di natura economica, vale a dire offrire la possibilità all'affittuario che ha operato degli investimenti di trarre da questi tutti i vantaggi.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Martelli 4. 0. 52, è necessario un chiarimento. Se i miglioramenti vengono effettuati dall'affittuario, si applicano le disposizioni dell'ar-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

articolo 12; ma se i miglioramenti vengono eseguiti dall'affittuario e il proprietario compensa l'opera, allora quella normativa non ha più ragione di essere. Nel primo caso, infatti, la legge prevede la proroga fino a 12 anni, con tutta la sistematica prevista dall'articolo 12; nell'altro caso non sorge alcun diritto nell'affittuario, perché la sua opera viene compensata. L'emendamento, perciò, non ha ragion d'essere, ed esprimo pertanto parere contrario sul medesimo.

L'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 8 è in contrasto con l'articolo 12 della legge n. 11 in quanto si colloca in una visione completamente diversa: sono contrario anche a questo emendamento, come sono contrario agli articoli aggiuntivi 4. O. 9, 4. O. 10, 4. O. 11, 4. O. 12, 4. O. 13, 4. O. 14, 4. O. 15, 4. O. 16, 4. O. 17, 4. O. 18, 4. O. 55, 4. O. 56, 4. O. 19, 4. O. 20 e 4. O. 21, tutti recanti come primo firmatario l'onorevole De Marzio.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Marras 4. O. 50 il primo comma non differisce affatto dal primo comma dell'articolo 21 della legge n. 11, perché, quando si parla di intermediazione, non si fa riferimento ad un contratto di intermediazione. In sostanza, l'intermediatore non fa altro che mettere in contatto l'affittuario con il proprietario, senza stipulare preventivamente un contratto con quest'ultimo, ma limitandosi ad agevolare la conclusione del contratto di affitto. Pertanto non si comprende la ragione per la quale dovrebbe essere introdotta una simile modifica al primo comma dell'articolo 21 della legge. Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento in parola, debbo esprimere le mie perplessità. Ricordo infatti che fin dal 1947 è stata introdotta una disposizione legislativa che prevede la sostituzione del subaffittuario all'affittuario (fin da allora, infatti, era proibito il subaffitto). Pertanto, per questa parte, l'emendamento non farebbe altro che operare una ripetizione superflua. Ma debbo aggiungere che sono contrario all'emendamento in esame anche perché esso, nell'ultima parte, verrebbe a trovarsi in contrasto con un emendamento da me presentato e con lo stesso emendamento presentato dall'onorevole Pietro Riccio. Mi riferisco alla parte dell'articolo aggiuntivo Marras 4. O. 50 che stabilisce l'esenzione dalla proroga solamente con riferimento ai rapporti stagionali di utilizzazione delle stoppie. Vorrei dire, in conclusione, che, a mio parere, le preoccupazioni delle quali si fa portatore questo emendamento sono già state tacitate dalle leggi in vigore e da questo

provvedimento nella formulazione finora adottata.

Ritengo che tale dichiarazione possa tranquillizzare l'onorevole Marras ed i suoi colleghi cofirmatari dell'emendamento, in quanto le garanzie che essi richiedono in favore dell'affittuario già sussistono. Per queste ragioni, ripeto che sono contrario all'articolo aggiuntivo Marras 4. O. 50.

MARRAS. Prima ella era perplesso...!

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. Il fatto è che nel legiferare occorre procedere con la massima cautela, giacché un eventuale errore nella formulazione delle norme può ripercuotersi in sede di applicazione della legge.

Sono contrario all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 22, per le ragioni che ho esposto nella parte introduttiva di questo mio intervento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. Passando all'articolo aggiuntivo Zurlo 4. O. 60, vorrei pregare il collega Zurlo di ritirarlo, in quanto il suo principio ispiratore è accolto da un emendamento che io stesso ho presentato e che tra breve illustrerò. Si tratta, in sostanza, della richiesta di applicazione dei canoni anche per i terreni demaniali. In ogni caso esprimo sull'emendamento Zurlo 4. O. 60 parere contrario. La maggioranza della Commissione è altresì contraria agli articoli aggiuntivi De Marzio 4. O. 23, De Marzio 4. O. 24, e Mirate 4. O. 47.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Riccio Pietro 4. O. 58, invece, sono favorevole a condizione, però, che dopo le parole « con conferimento di », venga aggiunta la parola: « solo ». In definitiva esso dovrebbe essere così formulato:

« Al primo comma dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, le parole: i contratti di soccida con conferimento di pascolo sono così modificate: i contratti di soccida con conferimento di solo pascolo ». Vorrei dire che in questo modo si opera una ulteriore conferma di un principio che ritengo essere già pacifico, vale a dire il principio secondo cui, quando interviene il soccidante con l'apporto del bestiame, il relativo contratto non ricade nell'ambito della disciplina stabilita dalla legge De Marzi-Cipolla. Tuttavia, è bene che venga fugato ogni pos-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

sibile equivoco, ed è appunto ciò che si propone l'emendamento in parola.

Sono contrario, invece, all'articolo aggiuntivo Bonifazi 4. O. 53. In effetti, la soccida semplice e la soccida parziaria (o mista che dir si voglia) non sono contratti che possono assimilarsi a quello di affitto, in quanto vi è l'apporto, da parte del concedente, di bestiame (in tutto o in parte) e pertanto non possono rientrare nella logica che ispira la legge De Marzi-Cipolla.

Sono favorevole all'articolo aggiuntivo Riccio Pietro 4. O. 59, in quanto la legge n. 11 del 1971 prevede all'articolo 24 che non sono trasformabili in contratti di affitto i contratti di vendita di erbe, di durata inferiore a un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo, se praticati sulla parte libera nelle aziende a rotazione. In Sardegna avviene appunto che si esercita il pascolo anche per un periodo superiore all'anno nelle zone che vengono coltivate con il sistema della rotazione. Vi è comunque la garanzia di non frodare la legge appunto perché il pascolo deve essere esercitato sulle zone a rotazione di un'azienda che effettua altre colture. Per agevolare le forme di pascolo che si esercitano specificamente in Sardegna è dunque opportuno accogliere questo emendamento dell'onorevole Pietro Riccio.

Sono infine contrario agli articoli aggiuntivi De Marzio 4. O. 25, 4. O. 26, 4. O. 27, 4. O. 28, 4. O. 29 e 4. O. 57.

Parere favorevole invece all'articolo aggiuntivo del Governo, che riguarda i benefici da concedersi ai coltivatori i quali non sono riusciti nel 1972 a presentare domanda di esonero dal pagamento delle imposte e sovrime.

Esposto così il parere sugli articoli aggiuntivi all'articolo 4, passo ora ad illustrare gli articoli aggiuntivi proposti dalla maggioranza del « Comitato dei nove ».

Sono due articoli aggiuntivi che riguardano la coltivazione sui terreni coltivati a rotazione. Si tratta in particolare, di favorire la coltura delle bietole, del mais, delle leguminose, delle piante produttrici di semi oleosi. Come noto, dopo l'approvazione della legge De Marzi-Cipolla vi è stata una contrazione di tali colture. In particolare la superficie coltivata a bietole è diminuita di circa ventimila ettari, di cui oltre la metà nella zona del tavoliere foggiano, e il rimanente in altre regioni, particolarmente in Calabria.

In considerazione di quanto sopra, noi proponiamo — mantenendo sempre il vincolo che questa coltivazione debba essere fatta su zone

lasciate libere a rotazione — che si dia la possibilità di attuare queste colture. Naturalmente, anche in questo caso, occorre applicare un equo canone di affitto. Il nostro terzo emendamento mira ad applicare anche a queste colture il canone secondo i criteri fissati dalla legge al nostro esame.

È sorta anche la questione relativa all'applicabilità della legge De Marzi-Cipolla sui terreni demaniali. Sono intervenute pronunzie della Corte di cassazione a sezioni riunite, la quale ha deciso non essere applicabile ai terreni demaniali l'equo canone, ed in questo senso si sono espressi anche pareri dell'Avvocatura dello Stato. A tale questione si provvede con l'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione e che prevede l'applicazione dell'equo canone ai terreni demaniali dati per lo sfalcio delle erbe ed il pascolo; per questi terreni non si dispone di dati catastali, e pertanto abbiamo determinato una formula per dare alle commissioni la possibilità di stabilire le quote: si ricorre alla media degli equi canoni praticati nella provincia, con la diminuzione del 70 per cento; si paga, quindi, solamente il 30 per cento del canone così determinato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, concordo con i pareri formulati dall'onorevole relatore e non mi soffermerò ad illustrare particolareggiatamente il parere del Governo. Voglio però fare un particolare riferimento a due articoli aggiuntivi, il primo dei quali è il 4. O. 7, svolto dall'onorevole Sponziello. Egli ha illustrato tale articolo aggiuntivo in una dimensione per lo meno parziale: esso chiede, infatti, l'abrogazione dell'articolo 12 della legge De Marzi-Cipolla, e l'onorevole Sponziello ha motivato questa richiesta esclusivamente con argomentazioni afferenti agli ultimi due commi di detto articolo 12. Proprio ieri è stato respinto un analogo emendamento relativo a tali ultimi due commi dell'articolo 12; concettualmente, quindi, già ieri la Camera si è pronunciata su questo punto. Sarebbe stato meglio che l'onorevole Sponziello avesse considerato che, come ha rilevato il relatore De Leonardis, la proroga viene concessa solo ed esclusivamente in occasione di miglioramenti che siano stati apportati.

L'altro articolo aggiuntivo, su cui desidero soffermarmi, signor Presidente, è il n. 4. O. 53 dell'onorevole Bonifazi. Secondo me, tale arti-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

colo aggiuntivo non è proponibile. Esso infatti è analogo all'altro Marras 4. O. 54, che è stato respinto in base alla motivazione che i contratti di soccida non riguardano l'utilizzazione di un fondo rustico; non si comprende quindi perché si dovrebbe estendere la disciplina dei fondi rustici a un tipo di contratto che non ha per oggetto un fondo rustico.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dalla Commissione dichiaro di concordare con quanto esposto dal relatore De Leonardis. Raccomando, infine, all'approvazione della Camera l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 4. O. 43, 4. O. 45, 4. O. 44, 4. O. 46, 4. O. 2, 4. O. 3, 4. O. 4, 4. O. 5, 4. O. 6, 4. O. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 43.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 45.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 44.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 46.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 7.

(È respinto).

Onorevole Martelli, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. O. 52, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARTELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 4. O. 8, 4. O. 9, 4. O. 10, 4. O. 11, 4. O. 12, 4. O. 13, 4. O. 14, 4. O. 15, 4. O. 16, 4. O. 17, 4. O. 18, 4. O. 55, 4. O. 56, 4. O. 19, 4. O. 20, 4. O. 21, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 16.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 17.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 55.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 56.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 19.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 20.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 21.

(È respinto).

Onorevole Marras, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 50, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARRAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 22, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Zurlo, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 60, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZURLO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 4. 0. 23 e 4. 0. 24, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 23.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 24.

(È respinto).

Onorevole Mirate, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 47, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MIRATE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pietro Riccio, accetta la correzione proposta dal relatore per la maggioranza al suo articolo aggiuntivo 4. 0. 58, di inserire prima della parola « pascolo », la parola « solo »?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pietro Riccio 4. 0. 58, con la modifica anzidetta, accettato dalla commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Bonifazi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 53, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONIFAZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Riccio Pietro 4. 0. 59, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione e accolto dal Governo.

(È approvato).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 4. 0. 25, 4. 0. 26, 4. 0. 27,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

4. O. 28, 4. O. 29, 4. O. 57, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 25.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 26.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 27.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 28.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 29.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 4. O. 57.

(È respinto).

Onorevole Marras mantiene l'articolo aggiuntivo Natta, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

MARRAS. Signor Presidente, lo ritiriamo, aderendo a quello presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Lobianco ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

rilevato che nel quadro della nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici merita particolare valutazione la posizione dei concedenti proprietari di fondi di modesta entità e titolari di redditi globali limitati;

considerato che le direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura prevedono, insieme con gli aiuti per l'aumento della produttività delle imprese, misure di carattere sociale per determinare od accrescere la mobilità delle terre per la costituzione di aziende di più ampie dimensioni;

ritenuto che opportuni incentivi a favore dei piccoli proprietari di beni affittati potranno concorrere alla messa a disposizione di terre per più razionali ed organiche utilizzazioni;

invita il Governo

a prevedere, in sede di recepimento dell'ordinamento giuridico italiano delle direttive emanate dal Consiglio delle Comunità europee il 17 aprile 1972, tra le misure sociali per il rinnovamento dell'agricoltura italiana, particolari aiuti per favorire la messa a disposizione di terre, specie sotto forma di affitto, da parte di piccoli proprietari titolari di modesti redditi globali, nonché a favore dei proprietari che, trovandosi nelle stesse condizioni, intendono cedere i terreni già affittati per gli scopi previsti dalle direttive comunitarie.

(9/945/1) Lobianco, Gunnella, Righetti, Gerolimetto, Stella, Traversa, Baldi.

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo lo accetta, signor Presidente.

LOBIANCO. Prendo atto dell'accettazione del ministro e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Salvatore. Ne ha facoltà.

SALVATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge di modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 11. In un serrato dibattito, che non è rimasto contenuto in quest'aula ma che ha interessato l'intero paese, ed in particolare i lavoratori della terra, il disegno di legge ha subito modifiche così profonde da sconfiggere quella linea di controriforma che abbiamo più volte sottolineato.

Le profonde modifiche dell'articolo 1 e dell'articolo 2 ci avevano interessato, ma evidentemente non ci avevano soddisfatto. Quegli articoli riguardavano, infatti, aspetti margi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

nali, anche se non trascurabili, del disegno di legge in discussione. Il senso ed il significato di tutta la legge erano contenuti nell'articolo 3. In esso vi era il tentativo di controriforma; in esso vi era l'opzione per il mantenimento di un'economia agricola assolutamente inadeguata ai bisogni del paese ed ostativa alle sue aspirazioni di progresso. Questo articolo aveva finito per rappresentare emblematicamente il senso della politica dell'attuale Governo; la revisione critica, cioè, di un atto importante del governo di centro-sinistra, con un provvedimento restauratore di vecchie e pesanti posizioni di rendita fondiaria, gravemente ostativo per lo sviluppo dell'economia e dell'agricoltura del nostro paese, nonché lesivo dell'autonomia regionale. Non potevamo che opporci con il massimo vigore a questo disegno governativo, e non certo per pregiudiziale amore di tesi, ma perché siamo, invece, profondamente convinti (e con noi, ormai, anche autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano) che lo sviluppo dell'economia italiana è stato frenato essenzialmente dalla esistenza di rendite e di attività parassitarie.

Nel settore più debole, in agricoltura, queste incidenze negative per lo sviluppo assumono aspetti vistosi proprio per la persistenza di arcaiche strutture (appunto, di rendite e di attività parassitarie) che rendono impossibile l'evoluzione dell'agricoltura italiana in senso imprenditoriale. Quando il Governo sottoporrà all'attenzione del Parlamento le norme relative all'attuazione delle direttive comunitarie (e abbiamo avuto bisogno di un energico intervento dell'onorevole Bertoldi presso la Presidenza della Camera e dell'onorevole Pieraccini presso la Presidenza del Senato per ottenere un severo e autorevole richiamo al Governo di rispettare obblighi di correttezza politica, oltre che derivanti da norme regolamentari), si avvedrà — il Governo — che dette norme, concepite per un'agricoltura moderna ed avanzata, avranno in Italia effetti drammatici e viepiù sconvolgenti, favorendo un ulteriore disordinato esodo dalle campagne, che sarà tanto più intenso se le nostre strutture non saranno rapidamente allineate a quelle degli altri paesi della Comunità.

Il secondo punto della politica dell'attuale Governo è l'attacco all'autonomia regionale, cui sono negate e continuano a negarsi attribuzioni e competenze sancite dalla Carta costituzionale. Anche questo punto è di vitale importanza per lo sviluppo del paese, che non

può continuare a rimanere quello che è oggi: uno Stato accentrato e accentratore, arrugginito e vecchio, tale da rendere estremamente difficile la gestione di idee nuove e di provvedimenti riformatori. Lo Stato ha bisogno di rinnovarsi, e la grande occasione sono le regioni; ad esse, invece, questo Governo — nella logica di una politica di conservazione degli attuali equilibri — nega spazio legislativo e possibilità finanziarie. Abbiamo dovuto protestare ad alta voce ed unire la nostra protesta a quella di altre forze politiche e sociali per ottenere che le regioni (le quali per la prima volta, compiendo un atto di grande valore democratico, avevano nei loro consigli — tutte, e tutte all'unanimità — votato una proposta di legge di rifinanziamento dell'agricoltura) potessero almeno essere sentite per illustrare le loro esigenze, completamente disattese in un disegno di legge del Governo, alternativo per qualità, per quantità e destinazione degli investimenti, a quello delle regioni.

Ecco perché abbiamo salutato con un applauso l'approvazione dell'emendamento Fracanzani, che capovolge il contenuto del disegno di legge del Governo proprio perché affida alle regioni il potere di decidere in materia di determinazione del canone d'affitto. Del valore dell'emendamento Fracanzani continueremo a discutere in Senato e colà sottoporremo l'intero disegno di legge ad un processo di miglioramento che riprenderemo con rinnovato impegno. Non potremo, ad esempio, rinunciare in quella sede ad introdurre norme serie ed efficaci in difesa della piccola proprietà, di cui riteniamo doverosa la tutela nel momento in cui essa trova nella terra una necessaria integrazione del reddito.

Oggi votiamo a favore del disegno di legge, anche se ci rifiutiamo di compiere un'azione di riconoscimento postumo di paternità; ma lo votiamo per difendere l'attuale livello di valore democratico, come base per un'azione di miglioramento nell'altro ramo del Parlamento, per difenderlo cioè dall'azione irritata della destra interna ed esterna alla democrazia cristiana.

Lo votiamo per sottolineare il valore di una vittoria, di un successo delle forze riformatrici, che ha coinciso con la sconfitta del Governo al quale, anche in questa occasione, come in numerose altre durante il lungo iter parlamentare di questo disegno di legge, non è mancato il soccorso dei voti misini. Ciò equivale alla conferma che questo Governo non ha una reale maggioranza né in Parlamento né nel paese, e che esso può riuscire a sopravvivere solo sfuggendo al con-

fronto sui temi che abbiano rilevanza politica, rifugiandosi nell'immobilismo e nella tendenza a svuotare i poteri del Parlamento come quelli delle regioni. Sta anzi proprio in questa sostanziale debolezza e in questa sua tendenza a ricercare l'appoggio della destra neofascista la pericolosità della persistenza di questo Governo, del Governo dell'inflazione, del Governo della diminuzione del livello di occupazione.

Di tutto questo vanno prendendo coscienza sempre più importanti e consistenti forze in seno alla stessa democrazia cristiana; una presa di coscienza che non può essere impedita o intralciata con la disciplina di caserma. Davanti a questa situazione, il Governo — che non può far finta di ignorare che la sua politica di fondo è stata sconfitta ieri l'altro, sull'articolo 3 come in tutte le altre occasioni in cui non è riuscito a dimostrare di avere una maggioranza — deve avvertire il dovere politico di rassegnare le dimissioni e rimettere al Parlamento e alle forze politiche il compito di ricercare nuove soluzioni necessarie allo sviluppo democratico e civile del paese. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Delfino. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lunga, lineare e tenace opposizione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale a questo disegno di legge — battaglia di opposizione per la quale il gruppo ringrazia in particolare il relatore di minoranza onorevole Sponziello e gli onorevoli Valensise e Tassi — si sarebbe conclusa con un voto contrario anche se non fosse intervenuta l'approvazione dell'emendamento Fracanzani 3. 33.

Un voto contrario, che è in coerenza con le posizioni da noi assunte fin dall'approvazione della legge De Marzi-Cipolla, legge famigerata (per usare un'espressione « stile 1971 » dell'onorevole Bignardi), legge punitiva e persecutoria dei piccoli e medi proprietari della terra, legge, per altro, che i suoi stessi artefici — nonostante il voto di protesta del 13 giugno — avrebbero voluto estendere coattivamente ai contratti mezzadrili per completare la espropriazione di fatto della terra.

Nella campagna elettorale per le ultime elezioni politiche, tutti i partiti dell'attuale maggioranza governativa presero un impegno

di sostanziale revisione della legge sull'affitto dei fondi rustici, riconoscendone gli errori ed i pericoli. Si dovette però attendere la sentenza n. 155 della Corte costituzionale perché il Governo assumesse una iniziativa legislativa di revisione, una iniziativa legislativa, però, che non onorava gli impegni politici e programmatici dei partiti di maggioranza, che non scalfiva neppure l'impostazione della legge De Marzi-Cipolla, non rispettava le indicazioni della Corte costituzionale, non portava ad alcuna sua modifica sostanziale, non rinnegava, ma anzi confermava, la scelta politica che l'aveva ispirata.

Il ministro Natali lo ha detto durante il dibattito con una chiarezza di cui lo ringraziamo, perché ci spiega come si sia potuti arrivare all'approvazione dell'emendamento Fracanzani. Ha detto l'onorevole Natali che si è trattato di « ritocchi suggeriti insieme da una esigenza di efficienza e da una esigenza di costituzionalità, in quanto il Governo rimane fedele — così ha affermato il ministro dell'agricoltura — alla scelta politica di carattere generale nella quale entra anche l'aggancio al reddito dominicale ». Portando i coefficienti a 20 ed a 55, cioè appena alla metà di quelli indicati dalla Corte costituzionale, l'incostituzionalità permaneva in tutta la sua macroscopicità, e con l'incostituzionalità permaneva la scelta politica di centro-sinistra ricordata dal ministro Natali, scelta punitiva del diritto di proprietà, scelta — per usare un'altra espressione stile 1971 dell'onorevole Bignardi — che rappresenta per i proprietari concedenti un vero e proprio esproprio attraverso la vanificazione del reddito, scelta, in sostanza, capace solo di continuare a seminare diffidenza, odio e contrasti paralizzanti nelle campagne.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

DELFINO. È nella pervicacia di questa scelta equivoca che ha potuto trovare spazio la manovra conclusasi con l'approvazione dell'emendamento Fracanzani. Ha provveduto la stessa maggioranza ad aprire un varco alla regionalizzazione del provvedimento (tant'è che poc'anzi l'oratore socialista ha affermato che già una parziale soddisfazione per il suo gruppo vi era stata in seguito alle modifiche apportate in aula all'articolo 1 ed all'articolo 2 del disegno di legge) concordando ed approvando con le sinistre un emendamento all'articolo 2 che sostituisce la funzione moderatrice del prefetto con quella politicizzata del presidente della giunta regionale. Attraverso tale

varco è scivolato l'emendamento Fracanzani che, affidando alla competenza delle regioni la disciplina di affitto dei fondi rustici, rappresenta una vera e propria sfida alla Corte costituzionale, la cui sentenza n. 154 del 1972 ha affermato che la regolamentazione dei rapporti di diritto privato « appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, giacché ad esso sottopone esigenze di unità ed eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare norme in proposito ». Il testo di legge che la Camera sta per votare non solo non elimina le incostituzionalità della legge dell'11 febbraio 1971, n. 11, ma ne introduce altre ancora più gravi, come hanno riconosciuto lo stesso Governo ed i gruppi della maggioranza parlamentare nelle dichiarazioni che hanno reso ieri in quest'aula. Ciò nonostante questo testo sta per essere approvato da tutti i gruppi del cosiddetto arco costituzionale, con la sola eccezione di quello del Movimento sociale italiano-destra nazionale che, come è noto, da tale arco è stato escluso dallo sfortunato teorizzatore della formula, l'onorevole De Mita, che la ideò in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, con i brillanti risultati che tutti conoscono. L'arco costituzionale, miseramente crollato in quest'Aula il 24 dicembre 1971, si ricompone oggi con un voto-sfida all'organo che del rispetto della Costituzione è il supremo garante. Il gruppo del MSI-destra nazionale è fiero di essere fuori da siffatto arco costituzionale che straccia la Costituzione e sfida la Corte costituzionale, rivelando ancora una volta la sua vera funzione politica di introduzione del partito comunista nella maggioranza. Che per una tale manovra si attivizzi un Vietcong in servizio permanente effettivo qual è l'onorevole Fracanzani, non c'è da stupirsi, e non ci stupiremmo nemmeno se l'inviato a Roma del Vietnam del nord, nei suoi colloqui con l'onorevole Forlani, avesse chiesto, nello spirito degli accordi di Parigi, una riduzione di pena per l'onorevole Fracanzani.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La sua affermazione è una insolenza.

PRESIDENTE. Onorevole Angrisani, lasci continuare l'onorevole Delfino (*Reiterate interruzioni del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Angrisani*). Onorevole Angrisani, non mi costringa a richiamarla all'ordine. (*Interruzione del Sottosegretario di*

Stato per l'agricoltura e le foreste Angrisani). Onorevole Angrisani, la richiamo all'ordine. Le ricordo che il Presidente del Consiglio Giolitti, quando voleva protestare, lo faceva dal suo posto di deputato. Protesti da lì, non dal banco del Governo.

DELFINO. Dicevo che, se una tale manovra può essere portata avanti dall'onorevole Fracanzani i cui precedenti atteggiamenti politici tutti noi conosciamo, di ciò non c'è da stupirsi. Ma che tale manovra venga supinamente subita dal partito liberale e non venga energicamente smascherata e contrastata dall'onorevole Andreotti, per noi è prova di debolezza, di rassegnazione, di resa.

L'appuntamento al Senato fissato dal Governo allo scopo di ripristinare l'originario testo legislativo (senonché non si vuol parlare di ripristino: il ministro ha solo fatto cenno a modifiche opportune, a ritocchi) non è un atto di responsabilità, ma una fuga dalle proprie responsabilità costituzionali e politiche. Un Governo, che riconosce l'incostituzionalità di una legge, che (come abbiamo appreso poc'anzi dal rappresentante socialista) è in definitiva diventata una « legge capovolta », non dovrebbe invitare la sua maggioranza ad approvarla neppure in uno solo dei rami del Parlamento; un Governo, consapevole del fatto che l'emendamento Fracanzani è una manovra combinata di una parte della sua maggioranza con l'opposizione socialcomunista al fine di indebolire l'efficacia del Governo stesso e di propiziare la crisi, non può far finta di non vedere e degradare l'episodio ad incidente tecnico o ad indisciplinazione di un solo deputato.

Non a caso questo episodio è avvenuto all'indomani di una riunione del consiglio nazionale della democrazia cristiana, che ha posto molte premesse per la crisi di questo Governo e per il ritorno dei socialisti nella maggioranza.

Era quindi questa l'occasione doverosa per un Governo, che crede nel suo buon diritto e nella sua funzione, di assumere una posizione netta, decisa e ferma contro le fin troppo scoperte manovre delle vedove inconsolabili del centro-sinistra dentro e fuori lo stesso partito di maggioranza relativa. Ma il coraggio, diceva Alessandro Manzoni parlando di don Abbondio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare.

Il voto contrario del Movimento sociale italiano-destra nazionale è in questa situazione, quindi, anche un voto di precisa e responsabile denuncia politica. (*Vivi applausi a destra - Congratulazioni*).

Trasmissione di un disegno di legge dal Senato, sua assegnazione a Commissione in sede referente e autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato da quel Consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie » (1402-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente.

Poiché la Camera non terrà seduta fino a lunedì 19 ed il termine costituzionale per la conversione di questo decreto scadrà il giorno 18, propongo, conformemente a quanto è stato deciso all'unanimità nella riunione dei capigruppo, di assegnare subito il provvedimento alla VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, per consentirle di esaminare nel più breve tempo le modificazioni introdotte dal Senato e di riferire poi immediatamente all'Assemblea, alla ripresa pomeridiana. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Emanuele Macaluso. Ne ha facoltà.

MACALUSO EMANUELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà a favore di questa legge, anche se ritiene inadeguata la risposta da essa data alle attese dei contadini affittuari e di tutti coloro che lottano per il rinnovamento dell'agricoltura come condizione essenziale di un nuovo sviluppo economico e sociale del paese.

La legge 11 febbraio 1971, n. 11, rispondeva all'esigenza di ridurre, nelle campagne, il peso

della rendita fondiaria parassitaria, di dare certezza agli affittuari nella determinazione del canone, di stimolare l'impresa e gli investimenti, e di dare agli affittuari nuovi poteri e capacità di intervento per le trasformazioni. Essa, quindi, muoveva lungo una linea di sviluppo moderno dell'agricoltura e indicava la strada per superare i contratti di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e tutti i contratti atipici.

La legge De Marzi-Cipolla presentava tuttavia una lacuna, poiché non affrontava il problema dei piccoli concedenti. Infatti i nostri gruppi parlamentari proposero, subito dopo l'approvazione di quella legge, misure compensative per questi concedenti, e il consiglio regionale della Sardegna ha accolto una nostra proposta che colma in quella regione questo vuoto.

Ricordiamo che su questo punto e sul fatto che fu fissato, non per nostra responsabilità, un limite minimo di moltiplicazione del reddito dominicale di 12 volte, si scatenò la campagna demagogica della destra. Ma certi settori della democrazia cristiana, d'accordo con la destra, anziché correggere la legge volevano demolirla; e per mettere in atto questo tentativo è stata utilizzata anche la nota sentenza della Corte costituzionale che prese in esame un caso limite di una zona deserta della Sardegna.

Su questa sentenza si è molto discusso anche nel corso di questo dibattito e noi abbiamo espresso con chiarezza la nostra opinione. Abbiamo detto, e ripetiamo, che la Costituzione della Repubblica, a differenza dello statuto albertino, non recepisce una concezione del diritto di proprietà come diritto naturale preesistente all'ordinamento giuridico, i cui contenuti siano quindi predeterminati ed immutabili.

Come scrisse Togliatti a proposito di un'altra sentenza della Corte costituzionale in tema di imponibile, nella Costituzione sono proclamati nuovi principi ispiratori e regolatori dei rapporti tra i cittadini e lo Stato e dei cittadini tra di loro; sono sanciti diritti nuovi ed è delineata, a grandi linee, una nuova concezione dei rapporti economici e quindi del diritto di proprietà, che viene subordinato al diritto al lavoro ed agli altri nuovi diritti sociali.

A nostro avviso, la sentenza della Corte non si ispira a questi contenuti innovatori della Costituzione: non c'è ragione per tacerne. Ma, nonostante questo giudizio — ecco il punto — nelle nostre proposte abbiamo tenuto anche conto della sentenza della Corte costitu-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

zionale, senza accettare però il principio che debba essere questa a formulare, per conto del Parlamento, le leggi. Il Governo, invece, è andato al di là della stessa sentenza della Corte, accogliendo le richieste dei liberali e dei fascisti, che in tutte le fasi della discussione, del resto, hanno rappresentato le truppe di riserva e di rincalzo dell'onorevole Natali, checché essi ne dicano.

Il disegno di legge presentato dal Governo si proponeva dei precisi obiettivi. In primo luogo, infatti, esso mirava a far saltare il sistema automatico per la determinazione dei canoni (si badi che l'agganciamento al reddito dominicale non era stato contestato dalla Corte costituzionale). In secondo luogo, con analoghi accorgimenti si conseguiva il risultato di raddoppiare i canoni previsti dalla vecchia legge. In terzo luogo, si introduceva un meccanismo di scala mobile a favore della rendita, mentre questo era stato negato ai pensionati. In quarto luogo, si modificava a favore degli agrari l'equilibrio nelle commissioni create per la determinazione delle tabelle per i canoni. In quinto luogo, la regione veniva, ancora una volta, totalmente esclusa, ed infine il problema dei piccoli concedenti non veniva assolutamente affrontato.

Questo provvedimento di controriforma si ispirava ad un disegno politico più generale, teso a recuperare il consenso dei gruppi minacciati dalle riforme e ad aprire la strada ad altre leggi di controriforma nei settori della casa, della scuola, della sanità ed in altri settori.

Contro questo progetto si sono pronunciati, in questi mesi, non soltanto i comunisti ed i socialisti, come è stato qui detto, ma quasi tutti i consigli regionali, e molti consigli comunali e provinciali. Nel voto, all'interno di questi consessi, si sono trovati insieme comunisti, socialisti e larghi settori della democrazia cristiana e della stessa Coldiretti. Contro il provvedimento governativo hanno lottato migliaia di contadini, di mezzadri, e in grandi manifestazioni unitarie si sono trovati insieme l'Alleanza contadini, l'Unione contadini italiani, le Acli, la CISL, la UIL e la CGIL. Vi è stata quindi una larga partecipazione democratica e si sono aperte, soprattutto nella democrazia cristiana, profonde contraddizioni, che non sono solamente quelle che abbiamo registrato l'altro giorno votando l'emendamento presentato dall'onorevole Fracanzani.

Questa lotta si è riflessa nel Parlamento, e così oggi il testo legislativo che stiamo per

votare non è più quello presentato dal Governo. Significative modificazioni hanno subito gli articoli 1 e 2. L'articolo 3, che, come è stato già detto, costituisce la norma fondamentale del disegno di legge, è stato completamente sostituito con un testo che, tra l'altro, riconosce il ruolo decisivo della regione nel campo dell'agricoltura, così come vuole la Costituzione.

Certo, quello che stiamo per votare non è il provvedimento per il quale ci siamo battuti. Rimangono ancora dei limiti e dei vuoti. Il vuoto più grave riguarda l'assenza di adeguati provvedimenti compensativi a favore dei piccoli concedenti. Ci auguriamo quindi che il Senato possa migliorare la formulazione del disegno di legge.

Nonostante i limiti e i vuoti che riscontriamo, voteremo, come ho detto, a favore del provvedimento, per i motivi che ora indicherò. In primo luogo, perché sono state cancellate le misure più odiose contro gli affittuari, e accolte proposte che possono migliorare le condizioni di questi lavoratori. In secondo luogo, perché è stata data una risposta positiva alle richieste che sono state formulate da parte di tutti i consigli regionali al fine di garantire i poteri delle regioni stesse. In terzo luogo perché, nel momento in cui il Governo e il capogruppo della democrazia cristiana dichiarano di non accettare il voto democraticamente espresso dalla Camera sui poteri delle regioni, noi vogliamo sottolineare la nostra decisa volontà di difendere questi poteri, insieme con tutte le forze regionaliste. In quarto luogo, perché questa legge, pur con i suoi limiti, dimostra che la linea di controriforma del Governo, che ha avuto ed ha il sostegno dei fascisti, non passa, e che nel Parlamento vi sono forze imponenti che, pur da posizioni diverse e in una diversa collocazione parlamentare, vogliono portare avanti le riforme. Infine, perché l'iter formativo di questa legge dimostra l'assurdità, nella concreta situazione italiana, di voler governare contro i lavoratori, contro le sinistre, e di discriminare i comunisti.

In tutti questi mesi il nostro gruppo ha proposto soluzioni giuste, possibili, ragionevoli, ricercando un'intesa con quei settori della democrazia cristiana che non sono solo quelli della sinistra, perché sono interessati ad una soluzione equa dei problemi affrontati con questa legge. Quando qualche accordo si è però affacciato come possibile, sono intervenuti gli interessi di coloro che non vogliono allentare i rapporti con i liberali e vogliono tenere buoni e di riserva i fascisti, appellan-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

osi alla « delimitazione della maggioranza », i una maggioranza che è sempre più imponente ad affrontare e dominare i problemi che pongono nella nostra società.

Il nostro voto a favore della legge è quindi un voto contro questo Governo e la sua politica, un voto che vuole indicare una strada nuova per uscire dalla crisi che stringe le impagne e tutto il paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gerolimetto. e ha facoltà.

GEROLIMETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra adesione originaria a questo disegno di legge (frutto, nella sua prima stesura, di un preciso accordo dei gruppi di maggioranza) discendeva dalla necessità di riempire il vuoto legislativo aperto dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 luglio scorso, che ha annullato alcune norme della legge n. 11 del 1971. Contro questa legge, proprio nella parte dichiarata poi in costituzionale dai giudici della Corte, i liberali già nella passata legislatura avevano combattuto una democratica, anche se non per questo meno ferma, battaglia di opposizione, anticipando quelli che sono stati poi i motivi addotti dalla Corte stessa per l'annullamento di tali norme.

Convinti della necessità di riempire al più presto questo vuoto legislativo, noi liberali non cediamo oggi alla facile tentazione di votare contro questo disegno di legge, anche dopo la sostanziale modifica introdotta alla votazione dell'articolo 3, avvenuta in questa Camera in circostanze alquanto sconcertanti e che hanno visto confluire insieme opposizione di destra e l'opposizione di sinistra, in una alleanza che vorremmo definire « milazziana » (*Vive proteste all'estrema sinistra e a destra*). Tale confluenza si propone, da una parte, di vanificare quello che era un utile punto di incontro della volontà dei partiti della maggioranza, nell'illusione di poter cancellare la legge, e di ritornare ad una situazione di mancanza di vincoli nei contratti agrari che è decisamente superata; che noi liberali avversiamo; dall'altra parte, di mantenere in vita una visione classista dei problemi dell'agricoltura che non giova a dare soluzione al problema della produzione nell'agricoltura ed a quello della formazione di aziende di dimensioni ottimali.

Non votiamo contro, dunque. Diamo il nostro voto favorevole, malgrado quello che

è successo, dopo che il Governo, per bocca del ministro Natali, concordemente con tutti i gruppi della maggioranza, ha preso solennemente l'impegno in quest'Aula di proporre e sostenere al Senato il ripristino dell'antico articolo 3 del disegno di legge, in modo che il provvedimento possa tornare in questa Camera ed essere definitivamente approvato nel testo e nello spirito originari.

Perseguendo questa responsabile strada, riteniamo di sollecitare l'iter di questo provvedimento, la cui approvazione, nel testo originario concordato dai partiti della maggioranza, costituisce un preciso dovere del Parlamento, che già da tempo avrebbe dovuto essere assolto, non soltanto per colmare il vuoto legislativo ormai da troppo tempo aperto, ma anche per ristabilire l'equilibrio fra le parti interessate al contratto di affitto. Tale equilibrio era sufficientemente ristabilito, a nostro giudizio, dal disegno di legge nella sua prima stesura, ed è per questo che contro di esso si sono accanite le opposizioni di sinistra e di destra che hanno finito col prevalere, unite nella votazione sull'articolo 3, profitando di una strumentalizzazione politica...

NICOSIA. Questa è un'illusione. Guardi bene nella maggioranza, della quale il suo partito fa parte!

GIOMO. La vostra è la politica del tanto peggio, tanto meglio...

GEROLIMETTO. Il vostro atteggiamento distruttivo vi ha condotto a questo. (*Interruzione del deputato Nicosia*).

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, lasci concludere l'oratore.

GEROLIMETTO. Profittando, dicevo, di una strumentalizzazione politica del tutto estranea agli importanti problemi in discussione, alcuni colleghi della maggioranza, che poi hanno avuto, giustamente secondo noi, la deplorazione dei dirigenti del loro partito, hanno creduto di giungere alla votazione dell'articolo 3 a danno del Governo, anche dopo che tra i rappresentanti dei quattro partiti erano stati raggiunti accordi precisi che prevedevano il ritiro di quell'emendamento, e l'introduzione delle ulteriori modifiche concordate.

Operando in questo modo, non si fanno gli interessi dell'agricoltura, né quelli degli affittuari, né dei proprietari. Piuttosto è necessaria ed urgente l'approvazione di una nuova

e organica legge sulle affittanze agricole, che sia strumento indispensabile per la produzione e per l'allargamento delle aziende agricole. Agendo diversamente, si alimenta la reazione di destra, cosa che non hanno compreso i nostri colleghi delle sinistre, immemori forse della lezione che ad essi e a tutta la democrazia italiana è venuta con l'approvazione della legge n. 11 del 1971, causa non ultima dello stato d'animo esasperato di molte contrade d'Italia e dell'avanzata del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Noi liberali non vogliamo concorrere a perpetuare certi errori in cui la sinistra italiana, anche quella democratica, spesso cade, vantando successi quali l'approvazione dell'emendamento, proposto del collega Fracanzani, che sono soltanto i successi di coloro che si pongono contro la logica del mantenimento della democrazia e del rafforzamento delle sue istituzioni; decisioni ed atteggiamenti che invece concorrono proprio a screditare le istituzioni democratiche, alimentando la sfiducia del cittadino medio sulla possibilità di una legislazione equa, anche se giustamente severa, nei confronti di situazioni che nel mondo moderno non hanno più ragion d'essere, perché sono inefficienti e, per tale ragione, noi per primi le condanniamo.

Con questo spirito, con tali premesse, e ribadendo, come hanno già fatto o faranno gli altri tre partiti della maggioranza ed il Governo, l'impegno, che anche noi assumiamo, di richiedere nell'altro ramo del Parlamento il ripristino dell'originario testo dell'articolo 3, noi liberali votiamo a favore di questo disegno di legge, primo passo — nel suo originario significato — per una legislazione sugli affitti seria e moderna, in armonia con le direttive comunitarie sui miglioramenti delle strutture agricole, che discuteremo nelle prossime settimane. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Columbu. Ne ha facoltà.

COLUMBU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto occasione di dire — e ritengo di doverlo ribadire — che questo disegno di legge, avendo come obiettivo quasi esclusivamente la disciplina degli affitti, non muterà molto, a mio parere, il quadro della dissestata agricoltura italiana, decisamente inefficiente e tanto poco accettabile che i contadini fuggono dalle campagne, pur sapendo che nelle città industriali, dove cercano e cercheranno lavoro, la vita è amara e difficile.

Non che io sottovaluti o ignori l'importanza di una rigorosa e chiara regolamentazione degli affitti; sono anzi ben consapevole che, senza questa disciplina, la condizione degli affittuari sarebbe divenuta e diventerebbe ancor più insopportabile. È chiaramente questa la ragione per cui voterò a favore del disegno di legge, tanto più perché la nostra durissima lotta per modificarlo non è stata inutile, anzi, per molti versi, ha conseguito una clamorosa vittoria tecnica e politica nei confronti del Governo.

Per esempio, abbiamo scacciato i prefetti del Governo dalle commissioni provinciali e, fatto ancora più importante, abbiamo riconfermato la facoltà delle regioni di decidere e legiferare in materia di agricoltura, secondo criteri ispirati alle singole e specifiche realtà agricole regionali. E questo, per un regionalista ed autonomista come me, per un deputato del partito sardo d'azione, non è certo poco.

Va anche detto, per inciso, che il Governo Andreotti, attraverso il primitivo disegno di legge, appariva tutto proteso ad escludere le regioni, a sottovalutarle, ad esautorarle, tanto da far pensare che la democrazia cristiana, con la collaborazione del partito liberale italiano (sincero in questo, non ne dubito), per quanto attiene alle autonomie regionali volesse disfarsi con la mano destra quello che ha fatto con la mano sinistra. Ciò ricorda una massima evangelica, ma molto alla lontana e solo per un illusorio richiamo semantico.

Su questo punto il Governo di centro-destra è stato sconfitto. La mia dichiarazione di voto, fondamentalmente e sostanzialmente è dettata da un certo disagio che — non posso negarlo — sento, nonostante tutto, al momento di esprimere il mio voto favorevole a questa legge sugli affitti. Il mio disagio deriva dall'impressione, se non dal convincimento, che, dopo tanti anni di politica agraria inutile o dannosa, ancora una volta si continua ad ignorare il più vero problema, che inchioda e condanna l'agricoltura italiana all'ultimo posto in Europa, quanto meno nell'Europa più avanzata. Tutti d'accordo, infatti, con il signor Mansholt che bisogna ammodernare le imprese e le aziende, che bisogna renderle più produttive e più efficienti, anzitutto attraverso misure nuove e razionali: ma non si fa nulla per dare alle aziende lo spazio necessario per raggiungere appunto tale traguardo.

Pertanto le aziende continuano e continueranno a dibattersi nel caos, nel disordine, nella frammentazione e nella dispersione della proprietà privata. Non dico di più: voterò a

favore della legge, ma non senza preoccupazione per l'avvenire. Concludendo, ripeto quanto ho già detto nel mio intervento del 5 dicembre: « Per avviare a soluzione i molti problemi, per rimuovere i molti ostacoli che si frappongono per programmare e realizzare una nuova agricoltura bisogna innanzitutto liberare la terra dalle catene e dai vincoli che la rendono praticamente indisponibile. Per fare ciò però occorre pubblicizzare la terra e a questo si arriverà ». Io esprimo con fermezza tale convincimento; solo non vorrei che fosse troppo tardi, e che nel frattempo si fosse estinta la stirpe dei coltivatori dei campi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gunnella. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano voterà a favore di questa legge. Siamo certi che da questi banchi noi torneremo nuovamente a parlare e a discutere di questa legge. Siamo profondamente convinti che, così com'è, essa non potrà avere una pratica applicazione, anzi complicherà di più i problemi nelle campagne, soprattutto ponendo problemi giuridico-costituzionali. Questa è la nostra profonda preoccupazione.

Noi ritenevamo che attraverso questo disegno di legge, che abbiamo sempre definito transitorio e provvisorio, diretto soltanto a colmare i vuoti creati dalla sentenza della Corte costituzionale, si potesse poi giungere a provvedimenti di più vasta portata che vedessero nel quadro comunitario un rinnovamento strutturale dell'agricoltura italiana.

Votiamo oggi questa legge soltanto per accelerare l'iter di un processo formativo in questo settore, ampliando necessariamente il dibattito e la discussione al riguardo. La maggioranza ha dimostrato un senso di responsabilità che non va sottovalutato, e noi speriamo che anche le altre forze politiche facciano altrettanto per quanto riguarda l'accelerazione dei processi di trasformazione dell'agricoltura.

Si è accennato alla esistenza di una pregiudiziale antiregionalista. Vorrei ricordare che in sede di conferenza dei capigruppo sono stati l'onorevole Piccoli e il sottoscritto a chiedere che la Commissione bilancio in sede legislativa licenziasse il finanziamento per l'agricoltura nelle regioni: questo per dimostrare che noi vogliamo che le regioni svolgano, nel campo e nei limiti costituzionalmente definiti, i loro compiti, e che non siano soltanto organismi di contestazione politica delle istituzioni dello Stato.

Il problema dei piccoli proprietari noi lo consideriamo nel quadro generale della riorganizzazione: non possiamo procedere in modo frammentario in un settore che è in crisi e in via di trasformazione strutturale. Noi dobbiamo avere — ed in questo sollecitiamo ancora una volta il Governo — il quadro degli adempimenti comunitari: lo dobbiamo avere perché in quella sede noi affronteremo e risolveremo il problema della piccola proprietà, nella nuova struttura dell'organizzazione dell'agricoltura italiana. L'ordine del giorno del collega Lobianco e degli altri colleghi della maggioranza è una riaffermazione politica di questa precisa volontà di affrontare tale problema. Ma nel momento in cui noi approveremo questa legge, ammettendo che il Senato la voti così come è, o che la modifichi in modo non sufficientemente equilibrato — tale cioè da poter determinare una serena conduzione nelle campagne e una certezza del diritto — ci troveremo ancora di fronte a problemi di ordine costituzionale. Invece di aver colmato dei vuoti, avremmo così creato altri ostacoli all'applicazione dell'istituto dell'affitto, che riteniamo fondamentale nel quadro di una economia moderna e funzionale.

La nostra preoccupazione è pertanto responsabile, seria, meditata: non intendiamo andare a facili vittorie, né riteniamo che esistano sconfitte che non sia poi l'agricoltura a pagare. In effetti, le sconfitte che l'agricoltura paga e sconta, sono dovute, per molta parte, alla facilità, alla faciloneria con cui si ricerca una vittoria politica immediata, che non ha però significato prospettico, invece di vedere in che modo sia possibile effettivamente riformare, con il concorso delle forze che credono nel rinnovamento dell'agricoltura, la vecchia struttura attualmente in atto.

In questo quadro, con queste considerazioni, dichiariamo di votare a favore della legge. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lobianco. Ne ha facoltà.

LOBIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente del gruppo della democrazia cristiana, onorevole Piccoli, nell'intervento svolto ieri in quest'aula ha evidenziato, con alto senso di responsabilità, la posizione della democrazia cristiana e ha anticipato il nostro voto favorevole a questa legge, nonostante le vicende che senza dubbio hanno mo-

dificato sostanzialmente il significato e la natura del provvedimento. A tali motivazioni, e alle considerazioni che l'onorevole Piccoli ha voluto far precedere ad esse, mi rifaccio integralmente.

La lunga battaglia per la difesa dei valori della libertà e della democrazia nelle campagne, condotta dal partito popolare prima e dalla democrazia cristiana dopo, non possono minimamente permettere che si dubiti della nostra volontà di batterci per i giusti interessi del mondo contadino. Non permetteremo, quindi, che improvvisati difensori dell'ultima ora, per evidenti espedienti politici, possano ledere gli interessi dei nostri coltivatori, i sacrifici dei quali non hanno mai conosciuto e che forse non hanno mai rispettato.

Il gruppo della democrazia cristiana intende primariamente ribadire la validità della scelta politica operata con la legge De Marzi n. 11 del febbraio 1971, in favore degli affittuari coltivatori diretti, per il riconoscimento della funzione sociale della proprietà, per la preminenza del lavoro e dell'impresa sulla rendita parassitaria, e per la valorizzazione dell'imprenditorialità dell'affittuario.

Tenendo fermi questi principi, nell'intendimento di colmare il vuoto legislativo determinato dalla nota sentenza della Corte costituzionale e per ricreare effettivamente equi rapporti ed assicurare tranquillità e certezza nelle campagne, la democrazia cristiana ha ritenuto idoneo a tali obiettivi il disegno di legge del Governo, aperto ad ogni positivo contributo, a tutte le eventuali opportune modifiche che avrebbero potuto, così come è avvenuto per alcuni articoli, rendere il provvedimento più consono alle realtà dell'agricoltura del nostro paese.

La democrazia cristiana si era dichiarata pronta ad apportare anche eventuali, opportune modifiche all'articolo 3 del disegno di legge governativo, che però non ne cambiassero la sostanza e che non si ponessero in contrasto con le norme costituzionali.

L'onorevole Piccoli ed il ministro Natali hanno ieri, con ampia motivazione, illustrato le ragioni per le quali riteniamo che l'articolo 3, nel testo approvato dalla Camera, abbia profondamente modificato il significato della legge, riproponendo gravi preoccupazioni di incertezza e di litigiosità nelle campagne, con il pericolo di esporre gli affittuari ad evidenti danni, che potrebbero annullare i benefici sostanziali della legge De Marzi. Riteniamo preminente la necessità di risolvere con la medesima urgenza i problemi proposti dalla sentenza della Corte costituzionale, evitan-

do il rinvio ad altri provvedimenti legislativi e soprattutto motivi di nuove impugnative e nuovi pronunciamenti costituzionali.

Ciò, però, onorevoli colleghi, non deve minimamente far dubitare della nostra fede nell'istituto regionale, la cui attività non deve per altro essere ritardata o frenata da eventuali incertezze di natura costituzionale.

Per questi motivi la democrazia cristiana ha concorso e concorre con il suo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge, perché esso possa rapidamente essere trasmesso al Senato, dove — ci auguriamo — potrà essere ripristinato nelle sue linee essenziali, in coerenza con gli obiettivi di fondo ed in un quadro di corretta impostazione costituzionale. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cetrullo. Ne ha facoltà.

CETRULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il gruppo del partito socialista democratico italiano vota a favore di questo provvedimento, perché ritiene sia necessario riportare rapidamente la tranquillità nelle campagne. I principi ai quali ci siamo ispirati sono quelli di un'equa remunerazione per i capitali investiti nel settore, che prevalentemente fanno capo a redditi fissi, e di una giusta remunerazione per i conduttori dei fondi, nonché di una serie di garanzie per la permanenza sul fondo stesso.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

CETRULLO. Dobbiamo lamentare la lentezza ed i contrattempi che hanno accompagnato l'iter di questo provvedimento; riteniamo che quanti si sono adoperati in tal senso non abbiano certamente contribuito a promuovere quella certezza del rapporto tra concedenti ed affittuari che è la ragione principale di una invocata serenità nelle campagne. La stessa modifica dell'articolo 3 del provvedimento, inequivocabilmente intesa a favorire un ulteriore rigetto della legge da parte della Corte costituzionale, rischia di contribuire purtroppo a ritardare la definizione dei rapporti intersoggettivi.

Il punto di vista del gruppo al quale appartengo — e lo dichiaro in modo esplicito — è che si debba, nell'altro ramo del Parlamento, favorire il ripristino dell'articolo 3 nel testo proposto dal Governo.

Onorevoli colleghi, questo provvedimento vuole essere un contributo per favorire la definizione di una politica agricola nel paese.

Dovremo ancora fare molto per concertare la nostra politica agricola con le norme comunitarie, favorendo al tempo stesso una giusta remunerazione del prodotto agricolo attraverso iniziative che già in altri paesi hanno avuto successo. Occorre fare tutto ciò nel quadro organico di una politica agricola moderna, per la quale noi socialisti democratici ci batteremo. È per queste ragioni ed in queste prospettive che annuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico.

Trasmissione dal Senato e assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso:

« Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano » (1684).

A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, è deferito alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, con il parere della I, della V e della XII Commissione.

A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla VIII Commissione (Istruzione) in sede referente, con il parere della II, della V e della XIII Commissione:

LONGO ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato all'istituto Alcide Cervi per la storia della Resistenza e del movimento contadino » (1615).

Suspendo la seduta fino alle 14.

La seduta, sospesa alle 13,5, è ripresa alle 14.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie (modificato dal Senato) (1402-B).

PRESIDENTE. Come già annunciato, passeremo ora all'esame delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge, già appro-

vato dalla Camera: Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie.

Ricordo che la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Borghi.

BORGHI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna al nostro esame, modificato dal Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi di generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825 (sigarette e sale). La Commissione finanze e tesoro della Camera, nel corso del primo esame del provvedimento, aveva introdotto un emendamento che sanciva — in ottemperanza anche delle raccomandazioni della commissione della comunità economica europea — il principio della abolizione del monopolio per quanto riguarda la vendita del sale. È parere unanime della Commissione finanze e tesoro, riunitasi questa mattina secondo le disposizioni della Presidenza, che sia opportuno riconfermare quell'emendamento, che stabilisce, a partire dal 1° gennaio 1974, l'abolizione del monopolio di vendita del sale. Valutando l'emendamento apportato dalla competente Commissione del Senato, la Commissione finanze e tesoro della Camera ha concordemente osservato che detto emendamento introduce in un decreto, che viene convertito in legge, una delega; a tutti i membri della Commissione, compreso il relatore, è parso che l'introduzione di una delega al Governo in un provvedimento di questo tipo non sia opportuna, presentando, quanto meno, margini di opinabilità. Ecco perché la Commissione è dell'avviso di ripristinare il testo originario, aggiungendo un emendamento, approvato dalla maggioranza della Commissione stessa. Tale emendamento, rifacendosi all'ordine del giorno presentato in quest'aula da tutti i gruppi ed accolto dal Governo, dovrebbe chiarire che contestualmente alla abolizione del monopolio di vendita del sale, si dovrà procedere alla ristrutturazione ed alla creazione di nuovi organi di gestione della azienda del sale a carattere pubblico. In tal

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

modo si va incontro anche alle richieste delle organizzazioni sindacali e si mantiene il provvedimento nel suo alveo; vi è pertanto la garanzia che il provvedimento stesso soddisfi desideri unanimemente espressi.

Pertanto, nel riconfermare la validità del testo a suo tempo approvato dalla Camera, mi permetto di chiedere che venga approvato l'emendamento che ho così brevemente chiarito e che completa il testo del provvedimento prima approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

LIMA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni apportate dal Senato che consistono nella sostituzione del secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. La modificazione si riferisce all'articolo 4 del decreto-legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« È abolito il monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette ed è abrogato il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

È altresì abolito, a far data dal primo gennaio 1974, il monopolio di vendita dei sali.

I rivenditori di generi di monopolio hanno diritto al rimborso dell'imposta di consumo sulle scatole e sui pacchi interi di cartine e tubetti per sigarette restituiti al proprio organo di approvvigionamento entro il 15 gennaio 1973.

La spesa farà carico al capitolo 1901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato lo ha così modificato:

« All'articolo 4, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1973, norme dirette a ristrutturare il monopolio di vendita del sale, istituendo un'azienda a carattere pubblico, in armonia con la raccomandazione della Commissione della Comunità economica europea del 22 dicembre 1969 ».

La Commissione ha proposto di modificare ulteriormente il testo introdotto dal Senato, sostituendolo interamente con il seguente emendamento:

« All'articolo 4, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti altri:

« È altresì abolito, a far data dal 1° gennaio 1974, il monopolio di vendita dei sali.

Entro la detta data si provvederà, con legge, a dettare norme per le conseguenti ristrutturazioni e per la creazione di organismi di gestione a carattere pubblico ».

È stato presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo della modificazione introdotta dal Senato:

« All'articolo 4, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti altri:

« È altresì abolito, a far data dal 1° gennaio 1974, il monopolio di vendita dei sali.

Contestualmente all'abolizione del monopolio di vendita del sale sarà ristrutturata e riformata l'azienda monopoli di Stato in un contesto unitario mediante azienda di Stato ».

CESARONI, VESPIGNANI, RAFFAELLI, COLUCCI, LA MARCA, GIOVANNINI, SPINELLI, GASTONE, TERRAROLI, CIRILLO, NICCOLAI CESARINO, BUZZONI, PELLICANI GIOVANNI, DI PUCCIO, PASCARIELLO.

L'onorevole Cesaroni ha facoltà di svolgere.

CESARONI. Abbiamo già chiarito che, quando parliamo di « contesto unitario », non affermiamo che nello stesso periodo debbano essere riformate le due aziende, ma che l'esame della riforma, che riguarda l'azienda dei sali e l'azienda dei tabacchi, debba procedere contestualmente, senza che necessariamente si debba creare un'unica azienda. Questo problema si risolverà in un secondo momento.

Inoltre, quando parliamo di azienda pubblica, intendiamo affermare chiaramente, e con ciò sentiamo di recepire le sollecitazioni che vengono dai lavoratori, che si debba trattare di un'azienda di Stato.

Tenendo conto che il Governo aveva proposto in Commissione in un primo momento il ripristino puro e semplice della legge così come era stata approvata dalla Camera, abbiamo ritenuto opportuno, nel momento in cui ci si accingeva a sopprimere l'emendamento aggiunto dal Senato, concretizzare quello che,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

del resto, aveva già costituito oggetto di un voto unanime della Camera attraverso un ordine del giorno approvato in occasione della conversione in legge di questo decreto-legge. Questo è il senso del nostro emendamento.

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Noi non accettiamo la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Cesaroni perché crediamo che i fini che con esso si conseguirebbero verrebbero ad essere opposti rispetto alle enunciazioni dei suoi presentatori, in quanto si verrebbe ad introdurre un « contesto unitario » che, per l'attuale situazione dell'azienda dei monopoli dei sali e dei tabacchi, non è possibile attuare. Se noi abbiamo detto che il monopolio dei sali deve comunque cessare entro il 31 dicembre 1973, mentre sappiamo che quello dei tabacchi può durare fino al 31 dicembre 1975 per accordi esistenti con la CEE, è evidente che in un contesto unitario finiremmo col coinvolgere entrambi i monopoli, e non sappiamo quale beneficio ne avrebbero i lavoratori dello specifico ramo di cui ci stiamo occupando.

Siccome abbiamo già votato in questa stessa aula all'unanimità, alcuni giorni or sono, due ordini del giorno volti a tutelare gli interessi dei lavoratori e di tutte le altre categorie che operano nel settore, riteniamo che questa parte dell'emendamento Cesaroni non possa essere accolta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

BORGHI, *Relatore*. Signor Presidente, coerentemente con quanto abbiamo detto, trattandosi di una norma che stabilisce l'abolizione del monopolio di vendita del sale, riteniamo logica l'aggiunta che ho illustrato, in cui si dice che entro tale data, cioè entro il 1° gennaio 1974, si provvederà con legge a dettare le norme per le ristrutturazioni e per la creazione di organismi di gestione a carattere pubblico.

Il provvedimento in discussione riguarda, ripeto, l'azienda dei sali, e non attiene, per il momento, alla ristrutturazione di tutta l'azienda dei monopoli, che comprende anche il vasto e complesso ramo dei tabacchi, per il quale il discorso si svilupperà, naturalmente, in altra sede.

Per questo motivo siamo contrari all'emendamento Cesaroni: la maggioranza della Com-

missione raccomanda invece l'approvazione del suo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cesaroni, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CESARONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cesaroni.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

(È approvato).

Avverto che il provvedimento, che consta di un articolo unico, sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

tenuto presente il provvedimento che, per rispettare gli impegni assunti nei confronti della CEE, abolisce il monopolio di vendita dei sali a far data dal 1° gennaio 1974, impegna il Governo

a garantire l'esclusiva di vendita del sale per l'Italia continentale alle rivendite tabacchi, a tutela dei consumatori di tutto il paese ».

(9/1402-B/1)

Poli.

Ricordo che questo ordine del giorno è già stato accettato a titolo di raccomandazione dal Governo in sede di esame in prima lettura di questo stesso disegno di legge da parte della Camera.

Il Governo desidera fare qualche dichiarazione in merito a questo ordine del giorno ?

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, devo ricordare che questo ordine del giorno era già stato accettato dal Governo a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Poli, insiste per la votazione ?

POLI. Sì, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Poli, che quando un ordine del giorno viene accettato come raccomandazione è bene non insistere, perché qualora fosse posto in votazione e respinto non varrebbe neppure più a titolo di raccomandazione. Si accontenti, onorevole Poli; è una esortazione che io le rivolgo.

POLI. D'accordo, signor Presidente, accetto che l'ordine del giorno venga accolto come raccomandazione.

**Per la lettera minatoria inviata
al Presidente della Camera.**

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Signor Presidente, nella mia qualità di vicepresidente anziano, ritengo doveroso, sicuro di interpretare così il sentimento unanime dell'Assemblea, elevare una vibrata protesta per l'offesa che è stata rivolta alla sua persona. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi*).

Vorrei aggiungere che siamo lieti — qualche volta capita — che questa sciagurata azione abbia offerto alla Camera l'occasione per rinnovare a lei, signor Presidente, i sentimenti della propria stima, affetto, ed altissima considerazione. (*Vivissimi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Sono sensibile, onorevole Zaccagnini, ai sentimenti da lei espressi, particolarmente significativi in quanto provengono da un amico fraterno, da un uomo di grande rettitudine, che si è battuto per tutta la sua vita a favore della libertà. Ringrazio, insieme con lei, tutta l'Assemblea. Ritengo però, onorevoli colleghi, che l'espressione della vostra solidarietà trascenda la mia persona, per indirizzarsi al Parlamento, presidio della democrazia nel nostro paese. (*Vivissimi, generali applausi*).

**Votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione sui disegni di legge nn. 945 e 1402-B, oggi esaminati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI
(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici » (945):

Presenti e votanti 495

Maggioranza 248

Voti favorevoli 443

Voti contrari 52

(*La Camera approva*).

Dichiaro assorbite le proposte di legge Sponziello ed altri (521) e Bardelli ed altri (804).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie » (1402-B):

Presenti e votanti 321

Maggioranza 162

Voti favorevoli 293

Voti contrari 28

Hanno dichiarato di astenersi 174 deputati.

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Amadeo
Abelli	Amodio
Accreman	Anderlini
Achilli	Andreoni
Aiardi	Andreotti
Aldrovandi	Angelini
Alesi	Angrisani
Alessandrini	Anselmi Tina
Alfano	Armato
Aliverti	Arnaud
Allocca	Artali
Aloi	Ascari Raccagni
Alpino	Assante
Altissimo	Astolfi Maruzza
Amadei	Azzaro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

Baccalini	Brini	Cocco Maria	Elkan
Balasso	Bubbico	Colombo Emilio	Erminero
Baldassari	Bucalossi	Colombo Vittorino	Evangelisti
Baldassi	Bucciarelli Ducci	Colucci	Fabbri
Baldi	Buffone	Columbu	Fabbri Seroni
Ballardini	Busetto	Compagna	Adriana
Ballarin	Buttafuoco	Concas	Faenzi
Balzamo	Buzzi	Conte	Federici
Bandiera	Buzzoni	Corà	Felici
Barba	Caiazza	Corghi	Felisetti
Barbi	Calabrò	Cortese	Ferlioli
Barca	Caldoro	Corti	Ferrari
Bardelli	Calveti	Costamagna	Ferretti
Bardotti	Canepa	Cotecchia	Ferri Mario
Bargellini	Canestrari	Cottone	Ferri Mauro
Bartolini	Capponi Bentivegna	Cottoni	Fibbi Giulietta
Baslini	Carla	Cristofori	Finelli
Bassi	Capra	Cuminetti	Fioret
Bastianelli	Cardia	D'Alema	Fioriello
Battaglia	Carenini	D'Alessio	Flamigni
Beccaria	Cariglia	Dall'Armellina	Fortuna
Becciu	Cárolì	Dal Maso	Foscarini
Bellisario	Carrà	Dal Sasso	Foschi
Bellotti	Carri	Damico	Fracanzani
Belluscio	Caruso	D'Angelo	Franchi
Benedetti Gianfilippo	Casapieri Quagliotti	D'Aniello	Frasca
Benedetti Tullio	Carmen	d'Aquino	Frau
Berlinguer Giovanni	Cassanmagnago	D'Arezzo	Froio
Bernardi	Cerretti Maria Luisa	D'Auria	Furia
Bernini	Castelli	de Carneri	Fusaro
Bertè	Castellucci	de' Cocci	Galloni
Bertoldi	Cataldo	Degan	Galluzzi
Biagioni	Catella	De Laurentiis	Gambolato
Bianchi Alfredo	Cattanei	Del Duca	Garbi
Bianchi Fortunato	Cattaneo Petrini	De Leonardis	Gargani
Bianco	Giannina	Delfino	Gargano
Bignardi	Cavaliere	Della Briotta	Gasco
Bini	Ceccherini	Dell'Andro	Gaspari
Bisignani	Ceravolo	De Lorenzo Ferruccio	Gastone
Bodrato	Cerra	Del Pennino	Gava
Bodrito	Cerri	De Maria	Gerolimetto
Boffardi Ines	Cerullo	De Marzio	Giadresco
Bogi	Cervone	de Meo	Giannantoni
Boldrin	Cesaroni	de Michieli Vitturi	Giannini
Boldrini	Chanoux	De Mita	Giglia
Bologna	Chiarante	De Sabbata	Gioia
Bonalumi	Chiovini Cecilia	de Vidovich	Giomo
Bonomi	Ciacchi	Di Giannantonio	Giordano
Borghi	Ciaffi	Di Gioia	Giovannini
Borra	Ciai Trivelli Anna	Di Giulio	Girardin
Borromeo D'Adda	Maria	Di Leo	Giudiceandrea
Bortot	Ciampaglia	di Nardo	Gramegna
Bosco	Ciccardini	Di Puccio	Granelli
Bottarelli	Cirillo	Donat-Cattin	Grassi Bertazzi
Bottari	Cittadini	Donelli	Guarra
Bova	Ciuffini	Drago	Guerrini
Bozzi	Coccia	Dulbecco	Gui
Bressani			

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

Gullotti	Mattarelli	Pezzati	Scalfaro
Gunnella	Matteini	Piccinelli	Scarlato
Ianniello	Matteotti	Picciotto	Scipioni
Ingrao	Mazzarino	Piccoli	Scutari
Iotti Leonilde	Mazzarrino	Piccone	Sedati
Iozzelli	Mazzola	Pisicchio	Serrentino
Iperico	Mazzotta	Pochetti	Servadei
Ippolito	Medi	Poli	Sgarbi Bompani
Isgrò	Mendola Giuseppa	Postal	Luciana
Jacazzi	Menichino	Prandini	Sgarlata
Korach	Merli	Prearo	Simonacci
La Bella	Messeni Nemagna	Principe	Sinesio
Laforgia	Miceli	Pucci	Sisto
La Loggia	Micheli Filippo	Pumilia	Skerk
Lamanna	Milani	Querci	Sobrero
La Marca	Miotti Carli Amalia	Quilleri	Spadola
Lapenta	Mirate	Radi	Spagnoli
La Torre	Miroglio	Raffaelli	Speranza
Lattanzio	Misasi	Raicich	Spinelli
Lavagnoli	Molè	Rampa	Spitella
Ligori	Monti Maurizio	Raucci	Sponziello
Lima	Monti Renato	Rausa	Stefanelli
Lindner	Morini	Rauti	Stella
Lizzero	Moro Aldo	Reale Giuseppe	Storchi
Lobianco	Moro Dino	Reale Oronzo	Strazzi
Lodi Adriana	Nahoum	Reggiani	Sullo
Lombardi Giovanni	Napolitano	Rende	Talassi Giorgi Renata
Enrico	Natali	Restivo	Tamini
Lombardi Mauro	Natta	Revelli	Tanassi
Silvano	Niccolai Cesarino	Riccio Pietro	Tani
Lo Porto	Niccolai Giuseppe	Riela	Tantalo
Lucchesi	Niccoli	Riga Grazia	Tarabini
Lucifredi	Nicolazzi	Righetti	Tassi
Luraschi	Nicosia	Riz	Tedeschi
Macaluso Emanuele	Noberasco	Roberti	Terraroli
Macchiavelli	Nucci	Rognoni	Tesi
Maggioni	Olivi	Romeo	Tesini
Magliano	Orlandi	Romita	Tessari
Magri	Orsini	Rosati	Todros
Maina	Padula	Ruffini	Tortorella Giuseppe
Malagodi	Palumbo	Russo Carlo	Tozzi Condivi
Malagugini	Pandolfi	Russo Ferdinando	Traina
Malfatti	Pandolfo	Russo Vincenzo	Trantino
Mammì	Pani	Sabbatini	Traversa
Mancini Vincenzo	Papa	Saccucci	Tremaglia
Manco	Pascariello	Salizzoni	Tripodi Girolamo
Mancuso	Pavone	Salvatore	Triva
Marino	Pazzaglia	Salvatori	Trombadori
Marocco	Peggio	Salvi	Truzzi
Marras	Pegoraro	Sandomenico	Turchi
Martelli	Pellegatta Maria	Sandri	Turnaturi
Martini Maria Eletta	Agostina	Sangalli	Urso Giacinto
Marzotto Caotorta	Pellicani Giovanni	Santagati	Urso Salvatore
Maschiella	Pellizzari	Sanza	Vaghi
Masciadri	Pennacchini	Sboarina	Vagli Rosalia
Massari	Perantuono	Sbriziolo De Felice	Valensise
Masullo	Perrone	Eirene	Valiante

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

Valori	Vincenzi
Vania	Vineis
Vecchiarelli	Vitale
Venegoni	Vitali
Venturoli	Volpe
Vespignani	Zaccagnini
Vetere	Zamberletti
Vetrano	Zanibelli
Vetrone	Zolla
Villa	Zoppetti
Vincelli	Zurlo

*Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 1402-B:*

Abbiati Dolores	Cerri
Accreman	Cesaroni
Achilli	Chanoux
Aldrovandi	Chiarante
Angelini	Chiovini Cecilia
Assante	Ciacci
Astolfi Maruzza	Ciai Trivelli Anna
Baccalini	Maria
Baldassari	Cirillo
Baldassi	Cittadini
Ballardini	Ciuffini
Ballarin	Coccia
Balzamo	Columbu
Barca	Concas
Bartolini	Conte
Bastianelli	Corgi
Benedetti Gianfilippo	D'Alema
Benedetti Tullio	D'Alessio
Berlinguer Giovanni	Damico
Bernini	D'Angelo
Bertoldi	D'Auria
Bianchi Alfredo	de Carneri
Bini	De Laurentiis
Bisignani	Della Briotta
Boldrini	De Sabbata
Bortol	Di Gioia
Bottarelli	Di Giulio
Brini	Di Puccio
Busetto	Donelli
Buzzoni	Dulbecco
Canepa	Fabbri Seroni
Capponi Bentivegna	Adriana
Carla	Faenzi
Cardia	Federici
Carrà	Felisetti
Carri	Ferretti
Caruso	Ferri Mario
Casapieri Quagliotti	Fibbi Giulietta
Carmen	Finelli
Cataldo	Fioriello
Ceravolo	Flamigni
Cerra	Foscarini

Frasca	Pascariello
Froio	Peggio
Furia	Pegoraro
Galluzzi	Pellegatta Maria
Gambolato	Agostina
Garbi	Pellicani Giovanni
Gastone	Pellizzari
Giadresco	Perantuono
Giannantoni	Picciotto
Giannini	Piccone
Giovannini	Pochetti
Giudiceandrea	Principe
Gramegna	Raffaelli
Ingrao	Raicich
Iotti Leonilde	Raucci
Iperico	Riga Grazia
Jacazzi	Salvatore
Korach	Sandri
La Bella	Sbriziolo De Felice
Lamanna	Eirene
La Marca	Scipioni
La Torre	Scutari
Lavagnoli	Servadei
Lizzero	Sgarbi Bompani
Lodi Faustini Fustini	Luciana
Adriana	Skerk
Lombardi Mauro	Spagnoli
Silvano	Stefanelli
Macaluso Emanuele	Talassi Giorgi Renata
Macchiavelli	Tamini
Malagugini	Tani
Mancuso	Tedeschi
Marras	Terraroli
Martelli	Tesi
Maschiella	Tessari
Masullo	Todros
Mendola Giuseppa	Traina
Menichino	Tripodi Girolamo
Miceli	Triva
Milani	Trombadori
Mirate	Vagli Rosalia
Monti Renato	Valori
Moro Dino	Vania
Nahoum	Venegoni
Napolitano	Venturoli
Natta	Vespignani
Niccolai Cesarino	Vetere
Niccoli	Vetrano
Noberasco	Vitali
Pani	Zepetti

Sono in missione:

Antoniozzi	Galli
Badini Confalonieri	Pedini
Bersani	Pisoni
Durand de la Penne	Semeraro

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge:

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA ed altri: « Norme in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e modifica dell'articolo 198 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (1685);

DE MEO: « Parificazione dell'assegno di reversibilità per i congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare » (1686);

BENEDETTI TULLIO ed altri: « Norme sull'insegnamento dello sci » (1687);

ANDREONI e **GEROLIMETTO:** « Norme modificative della disciplina giuridica dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) » (1688).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

SERRENTINO, Segretario, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

ALOI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOI. Vorrei sollecitare, signor Presidente, la risposta ad una nostra interrogazione, recante le firme degli onorevoli Tripodi Antonino e Valensise, nonché la mia, avente per oggetto l'istituzione di una corte di appello a Reggio Calabria.

Il problema è di grande importanza, in relazione anche alla presentazione di una serie di proposte di legge avanzate da deputati di diversi gruppi sul medesimo oggetto, ed in rapporto altresì alla recente proclamazione di uno sciopero da parte dell'ordine degli avvocati di Reggio Calabria.

Gradirei si tenesse conto di questo particolare stato di cose e si desse pertanto, da parte del Governo, sollecita risposta a questa nostra interrogazione.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà parte diligente presso il Governo perché il ministro competente risponda al più presto possibile all'interrogazione.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 19 febbraio 1973, alle 17:

1. — *Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sulle leggi regionali.*

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (677);

— *Relatore:* Carenini;

Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica (762);

— *Relatore:* Aliverti;

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT (675);

— *Relatore:* Carenini.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1110);

— *Relatore:* Cuminetti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550 (*Approvato dal Senato*) (1512);

— *Relatore:* Frau.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*Urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e **CATTANEI:** Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

redenzione Garaventa con sede in Genova (*Urgenza*) (211);

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti e del personale (*Urgenza*) (120);

— *Relatore*: Salvatori;

e della proposta di legge costituzionale:

PICCOLI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (*Urgenza*) (557);

— *Relatore*: Lucifredi.

La seduta termina alle 14,55.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta orale Casapieri Quagliotti Carmen n. 3-00638 del 6 dicembre 1972.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiateINTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MARIOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale sia il destino della Azienda autonoma monopoli tabacchi per effetto della legge comunitaria che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1976.

Sono interrogativi ed incognite che hanno provocato preoccupazioni nei dipendenti dell'azienda stessa rese ancor più gravi dal fatto che con l'anno 1974 le saline verrebbero privatizzate con grave danno ai lavoratori e alle loro famiglie, e dopo che la coltivazione del tabacco è stata nuovamente conferita agli imprenditori privati, anche se è stata scelta come forma societaria prevalente « la cooperativa ». (5-00289)

DI GIESI E PANDOLFO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave malcontento conseguente al disagio economico provocato agli utenti del telefono dal nuovo sistema di pagamento previsto dalla recente convenzione.

Infatti, le bollette di pagamento distribuite in questi giorni — anche se sono state abilmente limitate al periodo 1° ottobre-10 dicembre 1972 — dimostrano che il costo del telefono è aumentato mediamente del 50 per cento, incidendo in misura a volte intollerabile sul bilancio delle famiglie italiane.

Gli interroganti hanno già messo in risalto — in una interrogazione inoltrata alcuni mesi fa e che sin'ora non ha avuto risposta — che il servizio telefonico è ormai un mezzo di comunicazione sociale indispensabile sia per il lavoro sia per i rapporti civili, e quindi non può essere considerato un lusso riservato a pochi, ma al contrario deve essere assicurato dallo Stato a prezzi accessibili.

Pertanto, poiché le prime rilevazioni circa gli effetti della nuova convenzione dimostrano che l'onere a carico degli utenti è notevolmente superiore alle previsioni, gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga opportuno e necessario riconsiderare i termini della convenzione, tornando al sistema di pagamento forfettario o stabilendo un costo per « scatto » notevolmente inferiore a quello attuale. (5-00290)

TANI, TODROS, Busetto, FERRETTI, BOTTARELLI, CONTE, CIAI TRIVELLI, ANNA MARIA, CARRA, CIUFFINI, FEDERICI, GIUDICEANDREA, PICCONE, SBIRIZIO, LO DE FELICE EIRENE e NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali a 45 giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 8 della legge n. 865 del 1971 non si è ancora provveduto alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei due decreti delegati relativi alla ristrutturazione degli enti edilizi e al riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare; e se risponde a verità la notizia secondo la quale si starebbero apportando da parte del Ministero ulteriori modifiche al testo ufficiale reso noto dopo l'adozione da parte del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione interparlamentare. (5-00291)

BARDOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui è venuta a trovarsi la città di Siena dopo l'apertura dei raccordi autostradali Siena-Firenze e Siena-Bettolle, che collegano, a nord e a sud, la città e la sua provincia con l'autostrada del sole.

Non essendosi provveduto in tempo utile alla realizzazione delle tangenziali, est ed ovest, previste fino dal momento in cui furono progettati i due raccordi, l'intenso traffico che percorre quotidianamente i due raccordi è costretto ad attraversare la città, provocando una situazione ormai divenuta insostenibile.

L'interrogante, pertanto, chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero intende adottare allo scopo di accelerare la realizzazione delle due opere segnalate, come pure di tutto il programma previsto per l'ammodernamento del sistema viario che interessa l'intera provincia di Siena. (5-00292)

D'ANGELO, MASCHIELLA e MILANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali siano le indicazioni impartite o, comunque, se e come intenda intervenire, circa l'ulteriore peggioramento dei rapporti coi comuni, di accentuata fiscalizzazione degli stessi, che l'ENEL intende perseguire in conseguenza dell'introduzione dell'IVA.

Allo scopo si segnala che, in relazione all'obbligo di versare allo Stato il gettito fiscale

che dal 1° gennaio 1973 incide sui consumi di energia elettrica in luogo delle imposte comunali gravanti a tutto l'anno 1972 sui consumi medesimi (imposte riscosse dall'ENEL per conto dei comuni), l'ENEL è intenzionato a non attuare i lavori commissionati dalle amministrazioni comunali per illuminazione pubblica od altro, in virtù di convenzioni stipulate coi comuni stessi, se non dietro « garanzie effettive » del pagamento dei lavori in parola.

È da rilevare in particolare che, in conseguenza di questo atteggiamento, a Napoli l'ENEL si rifiuta di iniziare gli impianti per il potenziamento della illuminazione pubblica di vaste e popolate zone della città (Fuorigrotta, San Pietro a Patierno, Piscinola, ecc.) nonostante che i cittadini interessati abbiano da tempo sollecitato il comune per detto potenziamento.

Il segnalato indirizzo non può essere ammesso non solo perché allo stato non esistono pendenze dei comuni nei confronti dell'ENEL, ma, innanzitutto, perché di spregio di un Ente di Stato nei confronti di esigenze delle collettività comunali, nonché di ulteriore aggravio per l'autonomia finanziaria dei comuni, già fortemente limitata, tra l'altro, dal sistema di riscossione dei tributi introdotto con la legge di riforma tributaria. (5-00293)

VETERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza che all'Avvocatura generale dello Stato la erogazione del premio in deroga (compenso speciale ex articolo 6 e 7 del decreto legge presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) viene decisa dall'Avvocato generale senza alcun criterio obiettivo e dando luogo a chiare discriminazioni come è dimostrato da:

1) nonostante che, in applicazione al principio della onnicomprensività retributiva, detto premio non è corrisposto alla generalità degli avvocati e procuratori, esso viene, però, corrisposto ad una ristretta cerchia di avvocati senza che se ne conosca l'ammontare;

2) non esistono criteri nella corrispondenza del premio al personale amministrativo, tanto che si chiede al personale una firma in calce ad una delega in bianco nella quale la cifra non è indicata;

3) che esso premio viene corrisposto a personale estraneo all'avvocatura per servizi

che rientrano nei compiti cui i destinatari delle somme sono chiamati per il loro ufficio;

se in rapporto a ciò non si intenda disporre una inchiesta ed adottare misure corrispondenti ai fatti denunciati. (5-00294)

LA BELLA E BONIFAZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come sia stato possibile che tale Talenti Morando, residente in Montalto di Castro, attraverso acquisti vari, da solo o in comune con uno stretto congiunto, dalla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » abbia accumulato un patrimonio terriero di oltre duecento ettari (che assommato a quello già posseduto supera i 250 ettari) ubicato in « Pian di gangani » in territorio di Pescia Romana, tolto alla cooperativa « Libertas » con subdole manovre messe in atto da poco scrupolosi dirigenti della « Cassa », quando gli scopi istituzionali della stessa « Cassa », come si evince dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono quelli di favorire la formazione della piccola proprietà contadina di coltivatori diretti e giammai la ricostruzione, con danaro pubblico, di grosse proprietà agrarie, soprattutto nella maremma toscano-laziale, più precisamente a Pescia Romana in comune di Montalto di Castro, ove se così non fosse tanto valeva lasciare sopravvivere la proprietà terriera del marchese Guiglielmi anziché espropriarlo per attuare la « riforma stralcio ».

Inoltre, per sapere come il predetto Talenti Romano sia riuscito ad entrare in possesso, sempre a Pescia Romana, di una quota di terreno di circa sette ettari già assegnata dall'Ente di riforma (oggi Ente di sviluppo) al coltivatore Piermaria Fulvio, residente a Tescennano e da questi riscattata a norma della legge 29 maggio 1967, n. 379, senza tuttavia registrare il contratto di acquisto per non incappare nel divieto categorico ad operazioni di tal genere stabilito dalla citata legge n. 379. Se ciò è vero, quali provvedimenti s'intendono adottare anche per impedire che il Talenti riesca ad entrare in possesso con gli stessi metodi delle quote di tali Barbanera e Scipio, con lui confinanti senza che l'Ente di sviluppo per la maremma toscano-laziale intervenga a far rispettare la legge sul riscatto anticipato che mira a rafforzare l'azienda diretto coltivatrice e non le manovre speculative di un neo-latifondista. (5-00295)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CATTANEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se a seguito degli interventi, a tacer altro, intempestivi svolti in diverse sedi a favore della posizione della società tedesca KWU a proposito della dibattuta questione della centrale romana dell'ACEA, non si ritenga opportuno ed urgente, anche al fine di eliminare dubbi ed ingiustificati sospetti, chiarire come non sia in gioco alcuna infrazione da parte italiana alle disposizioni comunitarie, sia perché queste attualmente escludono il settore dell'energia elettrica dall'obbligo di gare infracomunitarie (tanto che le imprese italiane del settore non sono state mai invitate ad analoghe gare in Germania) sia perché in effetti l'aggiudicazione della commessa alla KWU non è stata mai perfezionata.

Del resto gli stessi esponenti della CEE, nelle loro prese di posizione, ammettono che ragioni tecniche valide potessero portare a nuove valutazioni da parte del comune di Roma; infatti dal 1968, allorché venne emesso il decreto di autorizzazione della centrale ad oggi, un imponente progresso tecnologico si è sviluppato, per cui non sarebbe affatto censurabile una decisione di costruire un impianto secondo le caratteristiche tecniche più aggiornate e più aderenti alle esigenze della rete nazionale nel suo insieme. (4-03910)

DI GIESI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie di stampa secondo le quali alcuni componenti la commissione di esperti incaricata di revisionare la lista dei farmaci ammessi al rimborso dell'INAM, si sarebbero dimessi dall'incarico in seguito alla decisione di non tener conto dei risultati cui la commissione medesima è pervenuta, e cioè la esclusione di 357 specialità medicinali « i cui possibili effetti collaterali non compensano i vantaggi terapeutici » e che, pertanto, sono state giudicate inutili, se non addirittura dannose.

Di fronte alla gravità dell'episodio, che ha provocato apprensione nell'opinione pubblica, già fortemente impressionata dai recenti e frequenti attentati perpetrati a danno della salute pubblica in altri settori altrettanto deli-

cati, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendono adottare perché il lavoro della summenzionata commissione, durato ben 18 mesi, non venga vanificato da una decisione che appare assurda quanto ingiustificata, e perché l'opinione pubblica venga al più presto rassicurata.

In particolare, l'interrogante chiede che sia chiarito:

1) se è vero che sono già stati stampati 90.000 volumi contenenti le nuove « liste » approvate dalla commissione, con l'esclusione dei 357 farmaci ritenuti superati, e che la divulgazione di tali volumi, già distribuiti alle sedi provinciali dell'INAM, è stata improvvisamente sospesa per consentire la stampa di altrettanti volumi comprendenti i medicinali « riammessi »;

2) quali sono i motivi di una così improvvisa decisione che, per giungere dopo che erano già stati sostenuti costi elevati per la stampa dei nuovi prontuari, deve — obiettivamente — essere stata determinata da ragioni straordinarie e sopravvenute;

3) se è vero che della questione si è occupata, in passato, l'autorità giudiziaria e che la stessa ha proceduto al sequestro di alcuni documenti di lavoro della Commissione;

4) infine, se non si ritenga che, analogamente a quanto avviene in altri paesi e per altri enti mutualistici italiani, si debba eliminare la lista dei medicinali ammessi a rimborso.

Infatti i numerosi inconvenienti connessi alle limitazioni relative all'iscrizione nella lista, contrastano con la necessità di mettere a disposizione degli assistiti i nuovi prodotti della ricerca scientifica con la massima celerità. (4-03911)

QUILLERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali ragioni non sono state ancora corrisposte le indennità spettanti ai professori che nel 1971 sono stati chiamati a far parte delle commissioni di esame. (4-03912)

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per cui alla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione animale di Reggio Calabria da 25 anni continua ad esserci una gestione commissariale, con il mantenimento dello stesso commissario, quando in base allo Statuto approvato nel 1962 ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1954, n. 303

è prevista una gestione democratica e quindi il funzionamento degli organi statutari.

Poiché è assurdo e ingiustificato il mantenimento di una anormale situazione l'interrogante chiede di conoscere quali interventi intenda adottare per attuare una democratizzazione della gestione secondo le norme dello Statuto che regolano le modalità di funzionamento ispirato a regolari principi di democrazia. (4-03913)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di profondo disagio in cui si trova la popolazione di Casignana (Reggio Calabria) non solo per la situazione drammatica provocata dalle recenti alluvioni ma per la mancanza di acqua potabile e di energia elettrica, nonché per il pericolo che incombe sulla salute della popolazione stessa a causa del possibile inquinamento dell'acqua in quanto la condotta idrica registra perdite e penetrazioni.

In tali condizioni della rete idrica, « colaudata » da qualche anno, è possibile la penetrazione di eventuali perdite della rete fognante che è abbinata a quella idrica.

Poiché tale situazione oltre al disagio desta legittima preoccupazione gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti intendano predisporre per eliminare sia i pericoli indicati sia i disagi ai quali la popolazione è sottoposta dalla mancanza dell'erogazione di acqua e di energia elettrica. (4-03914)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) le ragioni che stanno alla base della mancata costruzione della Sede degli uffici delle poste e telecomunicazioni nel centro di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) decisa da circa dieci anni e bloccata senza alcun giustificato motivo;

2) se la mancata realizzazione dell'opera è causata da qualche ostacolo che mira a ritardare di dotare quel centro abitato di moderna e dignitosa sede delle poste poiché il Ministero dei lavori pubblici ha dato comunicazione al comune di Gioiosa Ionica che il provveditore delle opere pubbliche, con nota del 16 marzo 1972, n. 5869, aveva informato di aver autorizzato la costruzione dell'edificio;

3) quali misure urgenti intendano mettere in atto per dar corso sollecitamente alla costruzione di detta sede delle poste e telecomunicazioni. (4-03915)

GUARRA E PALUMBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a sua conoscenza lo stato di disagio in cui versano gli ortocultori della provincia di Salerno per le difficoltà che incontrano nell'approvvigionamento di carburante a prezzo agevolato per alimentare i bruciatori nelle serre dove le piantine coltivate rischiano di andare perdute.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare onde ovviare al lamentato inconveniente. (4-03916)

ZOPPETTI, VENEGONI, CHIOVINI CECILIA, BACCALINI E BALDASSARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che recentemente una ragazza di 14 anni Antonietta Tardivo abitante coi genitori e 9 fratelli a Bollate (Milano) occupata presso la pasticceria Bettini con laboratorio a Senago, mentre eseguiva il lavoro, la pala dell'impastatrice le afferrava il braccio destro riducendoglielo in condizioni tali, che i medici disperavano sulla possibilità di poterlo salvare.

Da ciò si evince ancora una volta:

1) la grave violazione della legge sul collocamento che vieta il lavoro minorile;

2) il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;

3) la quasi totale assenza dell'azione di prevenzione da parte degli uffici preposti a far rispettare le leggi, ed in particolare degli ispettorati del lavoro;

4) la mancata repressione nei confronti dei datori di lavoro che violano le leggi.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure intende adottare codesto Ministero in merito al fatto qui richiamato, oltre che sul piano più generale, al fine di garantire concretamente la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori. (4-03917)

MARCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritiene corrispondente alle prescrizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e a quelle della logica e della giustizia, l'esclusione dal numero degli aventi diritto all'assunzione obbligatoria degli invalidi già in servizio presso le

amministrazioni pubbliche e le aziende private, prima dell'emanazione della citata legge. In pratica l'interpretazione e l'applicazione degli uffici e delle commissioni competenti considerano come inesistenti tra il personale già in forza prima del 2 aprile 1968 gli invalidi per i quali la legge riserva le varie aliquote di posti obbligatori.

Se non ritiene, oltre tutto per evitare ingiustizie nei confronti delle amministrazioni e delle aziende che già prima della legge n. 482 avevano corrisposto con maggior comprensione e solidarietà alle giuste esigenze degli invalidi, mettendo queste amministrazioni alla pari di quelle meno aperte o, addirittura, forse inadempienti, di voler censire — com'è logico e giusto — tra le aliquote degli invalidi occupati tutti quelli in forza senza limiti temporanei in ordine alla data di assunzione. (4-03918)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave ritardo col quale la Scuola cani da guida per ciechi di Scandicci (Firenze) è costretta a fornire i cani addestrati ai richiedenti, e ciò in dipendenza degli scarsi mezzi finanziari dei quali dispone.

L'interrogante sottolinea la grande importanza che assumono tali animali, opportunamente addestrati, per i non vedenti ai fini della loro attività motoria e lavorativa, e della loro presenza nella società.

L'interrogante ritiene pertanto che il Governo debba provvedere urgentemente a dotare la citata scuola degli opportuni mezzi, i quali rappresentano ben poca cosa, non soltanto sul piano della umana solidarietà, rispetto agli anni di attesa ai quali si costringono ora tanti ciechi bisognosi di una guida. (4-03919)

DE LAURENTIIS. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere, in relazione alla decisione della società a partecipazione statale BREDA-NARDI d'impiantare su una area di 60 ettari di terra, nel comune di Montepreandone in provincia di Ascoli Piceno, uno stabilimento di montaggio di elicotteri e di revisione di aerei a reazione con annessa pista di 1.600 ettari, come valuta tale iniziativa in rapporto al fatto che essa va a collocarsi in una zona irrigua della Vallata del Tronto ad intensiva produzione di prodotti ortofrutticoli cui è collegata anche l'attività di una industria di Stato (la SURGELA di Porto d'Ascoli) e che è all'esame della Regione Marche, in

base alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, una proposta di « Progetto speciale » comprensoriale tendente allo sviluppo equilibrato della Vallata del Tronto fondato sulla ristrutturazione dell'agricoltura e in particolare sullo sviluppo delle produzioni ortofrutticole, della carne e dei prodotti ittici collegato strettamente alla industria di trasformazione, conservazione e commercializzazione per il quale lo stabilimento SURGELA costituisce fattore determinante.

In particolare si chiede di sapere se l'iniziativa della BREDA-NARDI non preluda ad un abbandono o riduzione dei previsti programmi di ampliamento del più volte citato stabilimento SURGELA, e se essa sia stata preventivamente discussa e concordata con la Regione Marche in conformità della legge sopra citata.

Inoltre si chiede di conoscere il numero di operai che lo stabilimento di montaggio di elicotteri assorbirà e l'incidenza che tale numero avrà, in termini aggiuntivi, sull'occupazione complessiva locale, tenendo conto anche delle decine di unità lavorative che resteranno senza lavoro (coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli) per effetto dell'esproprio e occupazione di quei 60 ettari di terreno intensivamente coltivati. (4-03920)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza della lenta agonia alla quale la società La Centrale ha da tempo condannato lo stabilimento Arrigoni di Cesena, e ciò contrariamente alle capacità e tradizioni lavorative dello stesso, agli interessi agricoli ed occupazionali della zona, alla stessa tendenza italiana e mondiale di intensificare l'uso alimentare dello scotolame.

L'interrogante fa presente come alcuni mesi fa la società Centrale avesse definito, dopo lunghe trattative e col risolutivo intervento del comune di Cesena per gli aspetti urbanistici legati in qualche modo al problema, la cessione del citato stabilimento ad un gruppo industriale lombardo, dotato di una notevole esperienza nel settore ed in grado di assicurare una ripresa produttiva e commerciale adeguata, e come tale cessione sia improvvisamente sfumata soltanto per ragioni legate agli umori della mutata dirigenza della Finanziaria.

L'interrogante ritiene che l'attuale stato di cose, e le prospettive connesse, non debbano restare un fatto privato della Centrale, pesando esclusivamente e gravemente sui lavoratori

e sulla depressa economia cesenate, ma debbano investire l'iniziativa ed il potere pubblico costituzionalmente tenuto sempre a garantire la socialità anche della privata attività ed iniziativa. (4-03921)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza del notevole fenomeno di abbassamento del suolo nella zona litoranea della provincia di Ravenna, ciò che pone anche seri e attuali problemi di difesa dalle acque del mare, e di deflusso delle precipitazioni meteoriche che in questi ultimi tempi hanno dato luogo a notevoli ristagni, ed alla conseguente distruzione dei relativi impianti agricoli.

L'interrogante ritiene che il vasto e grave fenomeno (che sembra addirittura superiore a quello di Venezia), vada non soltanto posto sotto controllo dagli appositi istituti nazionali, ma affrontato sollecitamente nei suoi aspetti e nelle sue cause. Ritiene anche che, sul piano della emergenza, una particolare considerazione anche finanziaria debba aversi per gli impianti idrovori che via via si rendono indispensabili, per evitare che fiorenti zone agricole si trasformino in paludi di ritorno. (4-03922)

GRAMEGNA, ABBIATI DOLORES E ALDROVANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se era informato e per quali ragioni l'INAM ha deciso di reinserire nel prontuario delle prestazioni, diverse centinaia di farmaci precedentemente depennati perché ritenuti superati o addirittura nocivi da una apposita commissione nominata e finanziata dallo stesso istituto;

per conoscere se e quali contatti sono intercorsi con il Ministro della sanità per decidere un atteggiamento univoco, allo scopo di tutelare la salute pubblica, al disopra di ogni e qualsiasi intervento di carattere amministrativo operato da uno o più enti;

per essere informati se e quali iniziative intende adottare, con il concerto del Ministero della sanità e mediante l'acquisizione e la giusta considerazione di tutta la documentazione scientifica elaborata dalla commissione nominata dall'INAM e che ha compiuto il suo lavoro in diversi mesi di attività, al fine di garantire a tutti i lavoratori i farmaci ritenuti validi per la prevenzione e la cura delle malattie, senza dare — per altro — seguito alla elaborazione del prontuario che l'INAM dovrebbe adottare dopo il 31 maggio 1973. (4-03923)

CHIARANTE E RAICICH. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione di grave disagio che si è creata nell'amministrazione delle antichità e belle arti in seguito al blocco delle ripartizioni fra il personale di custodia dei musei, gallerie, scavi e monumenti di tutta Italia delle quote derivanti dai proventi delle Casse di soccorso. Da venti mesi, infatti, non vengono corrisposte al personale le quote ad esso spettanti sulla vendita di cartoline, guide, diapositive, materiale illustrativo, in deposito presso detti musei ed istituti: il che ha provocato tra il personale un legittimo stato di agitazione che dura ormai da mesi, con notevole disagio anche per il pubblico giacché in molti casi i posti di vendita sono stati chiusi.

Gli interroganti chiedono pertanto se e come si intenda provvedere per porre fine al più presto a questa situazione e assicurare il pieno rispetto dei diritti del personale delle antichità e belle arti. (4-03924)

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e del bilancio e programmazione economica e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di agitazione che da lungo tempo si trovano le popolazioni delle frazioni Vinco e Pavigliana del comune di Reggio Calabria a causa del totale abbandono in cui sono stati lasciati i due centri abitati dove è molto grave la disoccupazione, mancano le strutture scolastiche per la scuola elementare, non esistono asili e scuole materne, vi sono le strade interne completamente dissestate, non esiste un ufficio postale e sono pessime le condizioni alloggiative poiché nessuna casa popolare è stata costruita.

In relazione alla situazione veramente drammatica si chiede di conoscere quali interventi intendano effettuare per costringere gli organi preposti a dare immediata soluzione ai problemi sociali, economici e civili, accogliendo le legittime istanze delle popolazioni manifestate attraverso condizioni, ordini del giorno e lotte popolari. (4-03925)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza della notizia di agenzia, per cui il ricercato Mario Capanna si troverebbe

be in una villa dei Crespi proprietari del *Corriere della Sera* e se è esatto che la questura di Milano, a conoscenza della cosa, non avrebbe fatto alcuna ricerca in merito.

(4-03926)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se è esatto che la società Natascia Film ha ottenuto dall'Ente gestione cinema, per il film « La villeggiatura », un minimo garantito di circa 200 milioni;

per sapere se è esatto che Marco Leto, già dirigente dell'Istituto Luce, è socio di questa società e figura sindaco della società « Alfa Cinematografica », società di proprietà di Mario Gallo presidente dell'Ente cinema;

per sapere se è esatto che la società Nexus Film è di proprietà dei signori Giorgio e Alfredo Patara, società che fino al 1970 ha sede in via degli Scipioni n. 167 con numero telefonico 316495, cioè nello stesso stabile, e con lo stesso numero telefonico, della società « Alfa Cinematografica » di proprietà del presidente dell'Ente gestione cinema Mario Gallo;

per conoscere l'ammontare del minimo garantito concesso dall'Ente gestione cinema al film « Gli amici degli amici hanno saputo » di proprietà della Nexus Film e diretto da Furio Marcolin;

per sapere se è esatto che nell'atto costitutivo dell'« Alfa Cinematografica », di proprietà del presidente dell'Ente cinema Mario Gallo, è Roberto Patara, fratello di Giorgio e Alfredo Patara, proprietari della Nexus Film, a versare 270.000 alla Banca d'Italia, somma che rappresenta i 3/10 del capitale sociale;

se è esatto che nel 1970 l'« Alfa Cinematografica » di proprietà del presidente dell'Ente cinema Mario Gallo si trasferisce in via Germanico 198 (telefono 311248) fino alla sua messa in liquidazione avvenuta il 18 novembre 1971;

se è esatto che nei locali di via Germanico 198, lasciati dall'« Alfa Cinematografica » di proprietà del presidente dell'Ente cinema Mario Gallo, si trovano ora gli uffici della Nexus Film di Patara; mentre in via degli Scipioni 197, dove erano gli uffici sia del Gallo, sia del Patara, è insediata la società Fenorette (edizioni musicali) sempre del Patara, e di cui è direttore artistico Egisto Macchi, sindaco della Nexus Film di Patara, e socio della Logos Cinematografica che, con

il film « Il Messaggio » ottiene dall'Ente cinema un alto minimo garantito;

se è esatto che nella società Logos Cinematografica troviamo come socio Luigi di Giani che è stato il regista di numerosissimi documentari prodotti dalla Nexus Film, cioè da Patara amico e socio di affari del presidente dell'Ente cinema Mario Gallo;

per sapere se è esatto che socio della Logos Cinematografica figura Lucio Dattino, tecnico cinematografico, che lavora presso la società « Universale cine-televisione » di Patara, anch'essa alloggiata in via degli Scipioni 167 (numero telefonico 316929), cioè all'indirizzo della società e di Patara e del presidente dell'Ente gestione cinema Mario Gallo;

per sapere se è esatto che la società Grap Film ha ottenuto un minimo garantito dall'Ente gestione cinema per il film « L'ultimo uomo di sera », per la regia di Virginio Onorato;

per conoscere l'ammontare di questo minimo garantito;

se è esatto che l'esponente della società Grap Film figura il signor Ascenzo Giulioli, organizzatore generale del film « La stagione del nostro amore », prodotto dalla « Gava Cinematografica », di proprietà, insieme con Vancini, di Mario Gallo, presidente dell'Ente gestione cinema; del film « Bronte », per la regia dello stesso Vancini, e del film « Il giardino delle delizie », prodotto dalla « Doria Cin. Ca », distribuito dall'Italnoleggio per la regia di Silvano Agosti che, con lo pseudonimo di Luca Meglio, ha girato documentari per la società Gava, di proprietà di Mario Gallo, presidente dell'Ente gestione cinema;

per conoscere l'ammontare del minimo garantito riconosciuto dall'Ente gestione cinema al film « Giro del mondo degli innamorati » della società Noc;

se è esatto che questa società è controllata da un partito politico, nella persona di un direttore di un quotidiano;

per conoscere se è esatto che la Presidenza del Consiglio dei ministri svolge pressioni perché il Ministro delle partecipazioni statali respinga le dimissioni di Mario Gallo da presidente dell'Ente gestione cinema. (4-03927)

FRACANZANI, CAPRA, MORINI E MARZOTTO CAOTORTA. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere, tenuto conto che molti comuni hanno concluso regolari contratti, in particolare per i lavori pubblici, prima del-

l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto — 1° gennaio 1973 — e della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dello stesso decreto istitutivo — 11 novembre 1972 — per cui non è stato previsto nel contratto e neppure nei bilanci di previsione 1973 il maggiore onere derivante dalle maggiori aliquote; e tenuto conto d'altra parte, che in regime IVA non è ammesso il patto contrario e che le prestazioni dei servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;

come si ritenga che i comuni possano fronteggiare il maggiore onere derivante dall'aliquota IVA e come di conseguenza possano regolare i rapporti con le imprese giudicatrici di lavori, poiché era ammesso — in regime IGE — il patto contrario per cui detta imposta veniva, spesso, posta a carico dell'assuntore.

se non ritengano necessario di prendere opportune iniziative in merito. (4-03928)

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se è stato disposto il pagamento delle indennità spettanti al personale che ha fatto parte degli uffici elettorali centrali presso i vari tribunali costituiti in occasione delle elezioni politiche del 7 maggio 1972. (4-03929)

MAMMI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde a verità che la società Montedison intende cedere le cave e lo stabilimento di lavorazione del travertino in Bagni di Tivoli e, nel caso di risposta positiva, quali interventi s'intende compiere per garantire il proseguimento dell'attività e i livelli di occupazione. (4-03930)

MAMMI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto a porre in libertà provvisoria due cittadini stranieri accusati di tentata strage per aver consegnato a due ragazze inglesi, a Fiumicino, un mangianastris esplosivo, che scoppiò nel bagagliaio di un aereo.

L'interrogante ritiene che l'opinione pubblica abbia il diritto di sapere quali elementi nuovi siano emersi per determinare una decisione allo stato del tutto sconcertante.

(4-03931)

CICCARDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risulta al Ministro stesso che l'amministrazione del servizio per i contributi agricoli unificati compie atti discriminatori nei confronti dei sindacati del personale privilegiando quelli aderenti alla CISL, UIL e CISAL — dotando loro di sedi sindacali, di permessi sindacali e autorizzandone le assemblee nei luoghi di lavoro — tentando di emarginare il libero sindacato lavoratori SCAU, negandogli quanto viene concesso agli altri, con particolare riferimento ai permessi sindacali e mortificando i suoi dirigenti nazionali e provinciali con il consentire loro di parlare ai colleghi soltanto a titolo personale e su richiesta scritta dei lavoratori stessi (vedere circolare riservata della direzione generale n. 1225/P del 21 gennaio 1972);

l'interrogante pertanto, precisato che al libero sindacato SCAU era stato assicurato dall'amministrazione dell'ente il pieno e totale riconoscimento all'indomani dello svolgimento del congresso nazionale costitutivo, da tempo regolarmente e democraticamente tenuto; che successivamente al Congresso gli sono stati concessi e poi negati i permessi sindacali; che il libero sindacato SCAU conta 300 iscritti e si pone, quindi, come la seconda organizzazione di lavoratori operante in un ente di 2.400 dipendenti; che a norma degli articoli 18 e 39 della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300 viene riconosciuta a tutti i lavoratori la libertà ed il diritto di costituire associazioni sindacali e di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro; che, di conseguenza, nello SCAU si verificano antidemocratici e gravi atteggiamenti di condotta antisindacale, chiede di sapere se non ritenga di intervenire nei confronti del presidente della commissione centrale preposta alla amministrazione dello SCAU perché venga pienamente e definitivamente, sul piano formale e sostanziale, riconosciuto il libero sindacato lavoratori SCAU. (4-03932)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quale intervento ha operato il nostro Governo a seguito delle accuse di frode al mercato comune avanzate contro l'Italia e che hanno avuto eco in sede di Parlamento europeo.

« In sostanza sono state denunciate situazioni incresciose relative alle importazioni di burro, al mercato delle carni che sarebbe monopolizzato da una ventina di importatori che avrebbero fra di loro suddivise le zone di influenza e, infine, alle importazioni di bestiame che sarebbe lasciato a patire la fame una volta superata la stazione di Fortezza.

« Appare strano agli interroganti che i fatti denunciati, che hanno trovato larga pubblicità sulla rivista *Jeunes Agriculturs*, non abbiano trovato spiegazioni e giustificazioni da parte italiana né in sede nazionale né in sede comunitaria, tanto che è stato, dalla stampa, affermato che "alle cose italiane guarda soltanto l'olandese Vredeling". Infatti questi, in sede di Parlamento europeo, ha affermato che, nelle frodi italiane hanno contribuito complici di altri Stati membri ma che "non sono soltanto gli italiani a compiere frodi".

(3-00934) « ROMEO, BORROMEO D'ADDA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quando verranno definite le pratiche che ancora giacciono presso il Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto, relative agli ex combattenti della guerra 1915-18.

« In particolare l'interrogante chiede che venga precisato quante pratiche sono ancora in trattazione e quale è la media giornaliera del lavoro svolto dall'ufficio.

« Con l'occasione l'interrogante chiede di volere esaminare la possibilità di convenientemente rafforzare gli organici degli uffici del Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto, in modo da porre gli uffici stessi in condizioni di potere al più presto soddisfare le legittime aspettative di questi vecchi com-

battenti che tanti meriti hanno acquisito servendo il paese durante la prima guerra mondiale.

(3-00935)

« POLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se corrisponda a realtà che le trasmissioni televisive in corso di preparazione, e riservate ai minorati dell'udito, sarebbero effettuate utilizzando il "linguaggio gestuale".

« Inoltre, qualora ciò fosse vero, se non ritengano opportuno intervenire immediatamente affinché tali trasmissioni vengano effettuate con l'uso delle didascalie invece che nel modo indicato.

« Ciò perché scienza e pedagogia moderna rifuggono, nel recupero dei minorati dello udito, dall'utilizzo di tale linguaggio condannandolo severamente.

« Tali trasmissioni avrebbero quindi carattere emarginante e non sarebbero neppure comprensibili dalla maggior parte dei giovani audiolesi e da coloro che hanno menomazioni uditive dovute ad anzianità, ambiente di lavoro, traumi, ecc., che potrebbero invece avvalersi delle didascalie, senza contare che il "linguaggio gestuale" si riduce ad espressioni estremamente elementari e varia da zona a zona come i dialetti.

(3-00936)

« COLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che la stampa milanese riporta pressoché quotidianamente notizie sulla attività a dir poco sconcertante del commissario governativo all'Opera universitaria professor Carlo Carli e che pertanto, pur non avendo il Ministro ritenuto di rispondere alle precedenti interrogazioni in materia, gli interroganti possono tuttavia presumere sia al corrente delle attività del commissario in questione, che non contribuisce di certo a far evolvere positivamente la situazione della Università statale — se non intenda procedere alla destituzione dell'attuale commissario governativo protagonista di veri e propri atti di provocazione e al ristabilimento nell'Opera universitaria di una situazione di normalità

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1973

con la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

(3-00937) « ARTALI, BERTOLDI, ACHILLI, FERRI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano le sue intenzioni in ordine alla risoluzione dei problemi viari della Toscana occidentale che, per quanto in passato siano stati più volte richiamati all'attenzione del Governo, non vengono affrontati con l'urgenza e la decisione che sarebbero necessarie.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere se in ordine alle opere qui di seguito elencate l'Amministrazione dei lavori pubblici ha fatto le sue scelte, quali siano e quando prevede di attuarle:

- 1) raddoppio dell'Aurelia nel tratto Grosseto-Livorno-Pisa-La Spezia;
- 2) costruzione della superstrada Livorno-Firenze;
- 3) autostrada Livorno-Civitavecchia;
- 4) autostrada Livorno-Modena;
- 5) miglioramento delle strade statali Cecina-Volterra e Pisa-Saline di Volterra-Castelluccio V. C.-Monterotondo (strada statale 439);
- 6) costruzione della superstrada Piombino-Colle Val d'Elsa.

« È naturale che mentre si sente parlare da varie parti di investimenti cospicui per un raddoppio dell'autostrada del sole, si esprimano preoccupazioni per la sorte di zone del paese che presentano oggi uno sviluppo viario non armonizzato e del tutto insufficiente rispetto alle necessità delle zone stesse.

« Suscita inoltre preoccupazione il fatto che si continuino a mobilitare ingenti mezzi negli investimenti autostradali, al di fuori di una logica programmatica che tenga conto non solo di un equilibrato sviluppo viario in tutto il territorio nazionale, ma che soprattutto non trascuri le primarie esigenze dello sviluppo sociale e civile del Paese.

(3-00938)

« POLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intendono adottare per placare lo stato di agitazione che esiste nel settore dei profughi.

« Da tempo, infatti, per l'impossibilità delle Regioni di adempiere ai loro compiti di

assistenza, i profughi dopo il primo aiuto ricevuto dallo Stato al momento del loro rientro in Patria, sono abbandonati a loro stessi.

« La conseguenza di questo stato di cose è che il profugo non riesce ad inserirsi nella comunità nazionale con ripercussioni spesso volte drammatiche per il profugo stesso e la sua famiglia.

« Se si considera che si tratta di nostri connazionali duramente provati che null'altro chiedono se non di costruire un nuovo focolare per ritrovare un po' di pace dopo tante avversità, appare evidente che la materia deve urgentemente trovare una regolamentazione che al di là e al di sopra delle competenze, tenga conto delle reali necessità di questa sfortunata categoria di connazionali.

(3-00939)

« POLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza della grave sentenza istruttoria emessa dal giudice del tribunale di Termini Imerese, dottor Luigi Urso, a seguito dei disordini avvenuti dal 5 al 9 ottobre 1970, nel corso dei quali dimostranti della più varia estrazione politica pervenivano alla occupazione del comune di Termini Imerese.

« Per sapere pertanto se non ritenga di promuovere presso l'organo competente azione disciplinare nei confronti del predetto magistrato, autore di un arbitrario ed illegittimo atto discriminatorio, costituito da un provvedimento di rinvio a giudizio a carico di alcuni imputati, motivato con l'appartenenza di essi al MSI, e di proscioglimento a favore di altri, così motivato: "...ripugna alla coscienza giuridica considerare invasori questi imputati che fecero capo al municipio spinti dalla curiosità e dall'interesse di ottenere qualche notizia su di un grave problema che riguardava tutta la cittadinanza".

« Per sapere se non ritenga di intervenire con la massima sollecitudine al fine di impedire che il predetto magistrato perduri nel compito di utilizzare il proprio delicato ruolo al fine di trasformare l'ufficio istruttorio del tribunale di Termini Imerese in tribunale politico preposto alla persecuzione di parte.

« Se non ritenga di mettere in opera tutti gli accorgimenti idonei a restituire ai cittadini la fiducia nella imparzialità della legge.

(3-00940) « LO PORTO, NICOSIA, MARINO, MACALUSO ANTONINO ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro e il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per sapere — premesso che l'articolo 13 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha disposto la riliquidazione delle pensioni del personale statale in quiescenza con effetto dal 1° settembre 1971 — se sono a conoscenza del vivo malcontento e del profondo disagio che esiste tra i pensionati statali che non hanno ottenuto la riliquidazione del trattamento pensionistico in connes-

ne al riassetto delle retribuzioni del personale in attività di servizio, che ha avuto effetto dal 1° luglio 1970;

come ritengono di poter giustificare gli inspiegabili ritardi delle varie amministrazioni statali nello espletamento delle operazioni di riliquidazioni, che si traducono nel mancato godimento di aumenti retributivi che la legge ha già concesso;

che cosa intendano fare per rimediare alla grave situazione.

(2-00156) « BACCALINI, ARTALI, CARUSO ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO